



**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
concernente**

**“SISTEMA INTEGRATO PROVINCIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E
DEI SERVIZI ANTINCENDI**

SOMMARIO

<u>Titolo I - Disposizioni generali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 1.....</u>	<u>7</u>
<i>Oggetto e definizioni</i>	<i>7</i>
<u>Art. 2.....</u>	<u>8</u>
<i>Attività e interventi di protezione civile.....</i>	<i>8</i>
<u>Art. 3.....</u>	<u>9</u>
<i>Sistema integrato provinciale della protezione civile e dei servizi antincendi.....</i>	<i>9</i>
<u>Art. 4.....</u>	<u>10</u>
<i>Funzioni della Provincia.....</i>	<i>10</i>
<u>Art. 5.....</u>	<u>11</u>
<i>Funzioni dei comuni</i>	<i>11</i>
<u>Art. 6.....</u>	<u>11</u>
<i>Organi consultivi.....</i>	<i>11</i>
<u>Art. 7.....</u>	<u>13</u>
<i>Disposizioni relative alle opere di protezione civile e alle relative espropriazioni.....</i>	<i>13</i>
<u>Titolo II – Attività di previsione.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 8.....</u>	<u>13</u>
<i>Carte della pericolosità e dei rischi.....</i>	<i>13</i>
<u>Art. 9.....</u>	<u>15</u>
<i>Servizio provinciale di meteorologia.....</i>	<i>15</i>
<u>Titolo III – Attività di prevenzione.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 10.....</u>	<u>15</u>



<i>Piano generale delle opere di prevenzion, piani attuativi per la sistemazione globale d'area e piani di delocalizzazione.....</i>	<i>15</i>
<u>Art. 11.....</u>	<u>17</u>
<i>Realizzazione delle opere di prevenzione.....</i>	<i>17</i>
<u>Art. 12.....</u>	<u>19</u>
<i>Prevenzione degli incendi.....</i>	<i>19</i>
<u>Art. 13.....</u>	<u>21</u>
<i>Disposizioni per l'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose</i>	<i>21</i>
<u>Art. 14.....</u>	<u>23</u>
<i>Prevenzione degli incidenti connessi con la presenza di cavi sospesi.....</i>	<i>23</i>
<u>Art. 15.....</u>	<u>24</u>
<i>Interventi per la limitazione dei danni da esondazione.....</i>	<i>24</i>
<u>Titolo IV – Attività di protezione.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 16.....</u>	<u>25</u>
<i>Strumenti di pianificazione della protezione civile.....</i>	<i>25</i>
<u>Art. 17.....</u>	<u>27</u>
<i>Centrale operativa 115 e comunicazioni in emergenza.....</i>	<i>27</i>
<u>Art. 18.....</u>	<u>27</u>
<i>Servizio di reperibilità provinciale.....</i>	<i>27</i>
<u>Art. 19.....</u>	<u>28</u>
<i>Servizi continuati di pronto intervento.....</i>	<i>28</i>
<u>Art. 20.....</u>	<u>28</u>
<i>Formazione e addestramento degli operatori di protezione civile e degli amministratori locali</i>	<i>28</i>
<u>Art. 21.....</u>	<u>29</u>
<i>Attività di informazione e di sensibilizzazione.....</i>	<i>29</i>
<u>Titolo V – Attività di gestione dell'emergenza.....</u>	<u>30</u>
<u>Capo I – Organizzazione degli interventi di gestione dell'emergenza.....</u>	<u>30</u>
<u>Art. 22.....</u>	<u>30</u>
<i>Attività ed interventi di interesse locale a carattere comunale.....</i>	<i>30</i>
<u>Art. 23.....</u>	<u>31</u>
<i>Attività ed interventi di interesse locale a carattere sovracomunale.....</i>	<i>31</i>
<u>Art. 24.....</u>	<u>31</u>
<i>Attività ed interventi di interesse provinciale e ulteriori competenze provinciali.....</i>	<i>31</i>
<u>Art. 25.....</u>	<u>32</u>



<i>Sala operativa provinciale e centri operativi locali</i>	32
<u>Art. 26</u>	32
<i>Dichiarazione dello stato di emergenza</i>	32
<u>Art. 27</u>	33
<i>Norme in materia di contabilità ed altre disposizioni per la gestione dell'emergenza</i>	33
<u>Art. 28</u>	34
<i>Gestione del rischio valanghe</i>	34
<u>Art. 29</u>	35
<i>Servizio di piena</i>	35
<u>Art. 30</u>	35
<i>Laminazione delle piene e controllo delle emergenze dovute a fenomeni di siccità o di inquinamento idrico</i>	35
<u>Art. 31</u>	36
<i>Coordinamento con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti</i>	36
<u>Capo II – Concorso alla gestione delle emergenze fuori dal territorio provinciale</u>	37
<u>Art. 32</u>	37
<i>Iniziative e interventi diretti di protezione civile fuori dal territorio provinciale</i>	37
<u>Art. 33</u>	38
<i>Colonne mobili provinciali</i>	38
<u>Titolo VI – Interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione</u>	38
<u>Capo I – Organizzazione delle attività di ripristino definitivo e di ricostruzione</u>	38
<u>Art. 34</u>	38
<i>Norme generali sul ripristino definitivo e sulla ricostruzione</i>	38
<u>Art. 35</u>	39
<i>Regia unitaria degli interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione</i>	39
<u>Capo II - Interventi di ripristino definitivo dei servizi pubblici e di ricostruzione dei beni pubblici e di pubblica utilità</u>	40
<u>Art. 36</u>	40
<i>Programmazione e attuazione degli interventi</i>	40
<u>Capo III- Interventi di ripristino e di ricostruzione a favore di soggetti privati</u>	41
<i>Sezione I</i>	41
<i>Interventi per la ripresa delle attività economiche</i>	41
<u>Art. 37</u>	41
<i>Fondo di solidarietà provinciale</i>	41



<u>Art. 38.....</u>	<u>42</u>
<i>Contributi per il settore agricolo.....</i>	<i>42</i>
<u>Art. 39.....</u>	<u>43</u>
<i>Contributi per i settori diversi da quello agricolo.....</i>	<i>43</i>
<u>Art. 40.....</u>	<u>43</u>
<i>Agevolazioni per i lavoratori autonomi.....</i>	<i>43</i>
<i>Sezione II</i>	<i>44</i>
<i>Altri interventi a favore dei privati</i>	<i>44</i>
<u>Art. 41.....</u>	<u>44</u>
<i>Interventi in materia di edilizia privata.....</i>	<i>44</i>
<u>Art. 42.....</u>	<u>45</u>
<i>Interventi straordinari per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica</i>	<i>45</i>
<u>Art. 43.....</u>	<u>46</u>
<i>Veicoli.....</i>	<i>46</i>
<u>Titolo VII – Organizzazione del sistema integrato provinciale.....</u>	<u>46</u>
<u>Capo I - Strutture.....</u>	<u>46</u>
<u>Art. 44.....</u>	<u>46</u>
<i>Strutture operative del sistema integrato provinciale.....</i>	<i>46</i>
<u>Art. 45.....</u>	<u>47</u>
<i>Agenzia provinciale per la protezione civile e per i servizi antincendi.....</i>	<i>47</i>
<u>Capo II – Concorso del volontariato alle attività di protezione civile.....</u>	<u>49</u>
<u>Art. 46.....</u>	<u>50</u>
<i>Forme di partecipazione del volontariato.....</i>	<i>50</i>
<u>Art. 47.....</u>	<u>52</u>
<i>Consulta provinciale del volontariato di protezione civile</i>	<i>52</i>
<u>Capo III – Beni e garanzie.....</u>	<u>52</u>
<u>Art. 48.....</u>	<u>52</u>
<i>Utilizzo dei beni del sistema integrato provinciale.....</i>	<i>52</i>
<u>Art. 49.....</u>	<u>53</u>
<i>Indennità, risarcimenti e coperture assicurative</i>	<i>53</i>
<u>Titolo VIII – Servizi antincendi.....</u>	<u>54</u>
<u>Art. 50.....</u>	<u>54</u>
<i>Servizi antincendi.....</i>	<i>54</i>



<u>Art. 51.....</u>	<u>55</u>
<i>Lotta attiva contro gli incendi boschivi.....</i>	<i>55</i>
<u>Art. 52.....</u>	<u>56</u>
<i>Norme comuni ai servizi antincendi.....</i>	<i>56</i>
<u>Art. 53.....</u>	<u>56</u>
<i>Corpo permanente dei vigili del fuoco.....</i>	<i>56</i>
<u>Art. 54.....</u>	<u>58</u>
<i>Scuola provinciale antincendi e per la protezione civile</i>	<i>58</i>
<u>Art. 5530.....</u>	<u>59</u>
<i>Corpi dei vigili del fuoco volontari.....</i>	<i>59</i>
<u>Art. 5630.....</u>	<u>60</u>
<i>Norme per l'accesso, per l'organizzazione e per il funzionamento dei corpi dei vigili del fuoco volontari.....</i>	<i>60</i>
<u>Art. 57.....</u>	<u>61</u>
<u>(Art. 22 della L.R. 24/1954).....</u>	<u>61</u>
<i>Distretti dei corpi dei vigili del fuoco volontari.....</i>	<i>61</i>
<u>Art. 58.....</u>	<u>62</u>
<i>Federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari.....</i>	<i>62</i>
<u>Art. 59.....</u>	<u>63</u>
<i>Contributi e finanziamenti per l'attività dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei loro organismi associativi.....</i>	<i>63</i>
<u>Art. 60.....</u>	<u>64</u>
<i>Contributi per le dotazioni di servizio dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei loro organismi associativi</i>	<i>64</i>
<u>Titolo IX – Norme finali, transitorie e disposizioni finanziarie.....</u>	<u>65</u>
<u>Capo I – Modifiche di leggi provinciali.....</u>	<u>65</u>
<u>Art. 61.....</u>	<u>65</u>
<i>Modifica della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).....</i>	<i>65</i>
<u>Art. 62.....</u>	<u>65</u>
<i>Modifiche della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).....</i>	<i>65</i>
<u>Capo II – Disposizioni transitorie e di prima applicazione nonché abrogazioni.....</u>	<u>67</u>
<u>Art. 63.....</u>	<u>67</u>
<i>Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di prima applicazione.....</i>	<i>67</i>
<u>Art. 64.....</u>	<u>69</u>



<i>Abrogazioni e cessazione dell'efficacia di norme.....</i>	<i>69</i>
<i>commi 2 e 3 dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002. n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002).....</i>	<i>70</i>



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
concernente
SISTEMA INTEGRATO PROVINCIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI
ANTINCENDI

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, questa legge disciplina il sistema integrato provinciale della protezione civile e dei servizi antincendi, individuandone i soggetti, le competenze e i relativi rapporti istituzionali nonché gli strumenti con cui sono realizzate le finalità della legge stessa.

2. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) "sistema integrato provinciale della protezione civile e dei servizi antincendi", di seguito denominato "sistema integrato provinciale": l'insieme degli enti, dei soggetti pubblici e privati e delle loro strutture operative aventi, tra le proprie finalità, la promozione, l'organizzazione, lo svolgimento, il coordinamento ed il controllo delle attività di protezione civile e dei servizi antincendi;
- b) "protezione civile": l'insieme delle funzioni, dei compiti, delle attività e degli interventi riconducibili alle materie e agli ambiti di competenza della Provincia autonoma di Trento preordinati a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni e dell'ambiente rispetto al verificarsi delle calamità di cui alla lettera f) e dei grandi eventi di cui alla lettera g). Costituiscono attività di protezione civile la previsione, la prevenzione, la protezione e la gestione dell'emergenza;
- c) "servizi antincendi": l'insieme delle funzioni, dei compiti, delle attività e degli interventi che, nell'ambito della protezione civile, sono preordinati alla prevenzione degli incendi e al soccorso pubblico, ivi compresa l'estinzione degli incendi;
- d) "pericolosità": probabilità che fattori ambientali, naturali o antropici, singolarmente o per interazione con altri, generino una calamità con un determinato tempo di ritorno;
- e) "rischio": la conseguenza potenziale di un pericolo individuato sul territorio, in relazione al livello di antropizzazione ed alle modalità d'uso del territorio medesimo;
- f) "calamità": l'evento naturale o connesso con l'attività dell'uomo che comporta grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, all'integrità dei beni e dell'ambiente e che richiede, per essere fronteggiato, l'intervento dell'amministrazione pubblica;
- g) "grande evento": l'evento eccezionale che comporta, seppur temporaneamente, situazioni di grave disagio per la collettività e non è fronteggiabile attraverso l'ordinaria attività dell'amministrazione pubblica. Ai fini dell'applicazione di questa legge, il grande evento è equiparato alla calamità;



- h) “previsione”: le attività di studio e di monitoraggio del territorio e degli eventi naturali e antropici dirette all’identificazione, alla classificazione e alla perimetrazione dei pericoli e dei rischi sul territorio nonché alla determinazione delle cause e degli effetti delle calamità;
- i) “prevenzione”: le attività dirette all’eliminazione o alla riduzione dei rischi, sia mediante misure di carattere prescrittivo e vincolistico per un corretto uso del territorio, sia mediante interventi strutturali;
- j) “protezione”: le attività, prevalentemente di carattere pianificatorio, organizzativo, culturale e formativo, e gli interventi gestionali diretti alla mitigazione degli effetti dannosi derivanti dai rischi non eliminabili tramite l’attività di prevenzione;
- k) “sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile”: l’insieme dei processi organizzativi, procedurali e comunicativi volti alla valutazione dell’evoluzione e dei possibili effetti delle calamità imminenti o in atto, per la determinazione dei necessari interventi di contrasto e per il conseguente coinvolgimento dei soggetti e delle strutture operative del sistema integrato provinciale;
- l) “gestione dell’emergenza”: le attività dirette, al verificarsi o nell’imminenza di una calamità o di un grande evento, all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alle persone, la realizzazione di interventi tecnici urgenti per la messa in sicurezza delle strutture e del territorio nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali. Tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad evitare o limitare l’aggravamento del rischio o l’insorgenza di ulteriori rischi ad esso connessi.

3. Questa legge disciplina altresì le attività dirette al ripristino definitivo dei servizi pubblici e alla ricostruzione dei beni pubblici e privati nonché al sostegno della ripresa delle attività economiche e alla realizzazione di ogni altro intervento necessario per il ritorno alle normali condizioni di vita a seguito del verificarsi di calamità.

4. I servizi antincendi e per la protezione civile sono ordinati sulla base dell’articolo 63 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificato con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e rispondono a tali disposizioni.¹

5. Per le attività e per gli interventi di protezione civile non espressamente disciplinati da questa legge si applicano le corrispondenti disposizioni della normativa statale. Con appositi regolamenti possono essere adottate disposizioni organizzative e procedurali per l’applicazione delle norme statali in Provincia di Trento e per il raccordo tra la normativa provinciale e quella statale.

Art. 2

Attività e interventi di protezione civile

1. Le attività e gli interventi di protezione civile disciplinati da questa legge, a seconda della localizzazione, dell’estensione, dell’intensità e della complessità della calamità, si distinguono in:

¹ Si veda l’articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano), che ha il medesimo contenuto. L’articolo 63 della Convenzione consente alla Croce rossa e alle altre società di soccorso in tempo di guerra di poter proseguire le loro attività umanitarie. Le stesse norme si applicano all’attività e al personale di enti speciali di carattere non militare già esistenti o che siano istituiti per garantire le condizioni della popolazione civile, mantenendo i servizi essenziali di pubblica utilità, distribuendo soccorsi e organizzando il salvataggio.



- a) attività e interventi di interesse locale: quelli riferiti ad eventi di estensione locale e che possono essere fronteggiati mediante le competenze, l'organizzazione e le risorse dei comuni, singoli o associati mediante la comunità, anche con il supporto tecnico di una o più delle strutture operative di altri soggetti del sistema integrato provinciale, sotto il coordinamento del comune o della comunità territorialmente competente;
- b) attività ed interventi di interesse provinciale: quelli gestiti direttamente dalla Provincia e che richiedono il coordinamento dell'agenzia in quanto riferiti ad eventi non riconducibili alle categorie indicate nella lettera a).

2. Con riferimento alle situazioni previste dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige norme in materia di urbanistica e opere pubbliche), che devono essere fronteggiate con l'intervento coordinato dello Stato, della Provincia e degli enti locali, l'articolo 31 di questa legge disciplina le modalità con cui il sistema integrato provinciale collabora con i competenti organi e autorità statali.

Art. 3

Sistema integrato provinciale della protezione civile e dei servizi antincendi

1. I comuni, singoli o associati mediante le comunità, e la Provincia costituiscono i soggetti del sistema integrato provinciale della protezione civile e dei servizi antincendi, di seguito denominato "sistema integrato provinciale".

2. I soggetti del sistema integrato provinciale operano in via ordinaria attraverso le strutture elencate dall'articolo 44, coordinando gli interventi di rispettiva competenza, in attuazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di mutua collaborazione, secondo quanto previsto da questa legge e dai suoi atti attuativi, anche di natura convenzionale e pianificatoria. I medesimi soggetti possono altresì avvalersi di ogni altra risorsa organizzativa idonea per le attività di protezione civile e dei servizi antincendi di cui dispongono; in particolare i comuni, singoli o associati mediante le comunità, concorrono alle attività di protezione civile disciplinate da questa legge anche mediante gli organismi competenti in materia di polizia locale, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale).

3. Il sistema integrato provinciale assicura i servizi di protezione civile e i servizi antincendi previsti da questa legge nell'ambito del territorio provinciale; il sistema integrato provinciale può altresì intervenire fuori dal territorio provinciale nei casi e secondo le modalità previsti nel Capo II del Titolo V.

4. Il coordinamento del sistema integrato spetta all'agenzia provinciale per la protezione civile e per i servizi antincendi istituita secondo quanto previsto dall'articolo 45, di seguito denominata "agenzia".

5. Ai fini dell'identificazione delle strutture operative, del personale, dei beni e dei mezzi del sistema integrato provinciale è adottato un apposito emblema. Il personale operante nell'ambito del sistema integrato provinciale è altresì dotato di una tessera di riconoscimento della protezione civile. L'esibizione dei predetti segni distintivi consente l'accesso, anche con mezzi, alle proprietà pubbliche e private, per lo svolgimento di attività di protezione civile e dei servizi antincendi, secondo quanto previsto da questa legge, fatto salvo il diritto ai risarcimenti agli indennizzi ai sensi della normativa



vigente. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce le caratteristiche dell'emblema e della tessera di riconoscimento nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo degli stessi.

6. Con regolamento sono adottate le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 138 del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardanti le attività per l'accertamento tecnico, l'immatricolazione, il rilascio di documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento dei veicoli delle strutture operative del sistema integrato provinciale nonché l'addestramento e l'accertamento di idoneità alla guida dei medesimi veicoli. All'espletamento delle predette attività provvede l'agenzia.

Art. 4

Funzioni della Provincia

1. La Provincia svolge i compiti di protezione civile e dei servizi antincendi, con riferimento alle opere, alle attività e agli interventi di interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza, al ripristino definitivo dei danni e alla ricostruzione nonché gli altri compiti e attività ad essa espressamente attribuiti da questa legge, avvalendosi, per le attività di soccorso pubblico, del corpo permanente dei vigili del fuoco.

2. Sono riservati alla Provincia le funzioni e i compiti di normazione, di organizzazione, di indirizzo e di coordinamento del sistema integrato provinciale e in particolare:

- a) l'adozione dei regolamenti previsti in questa legge;
- b) la definizione degli standard e dei livelli delle prestazioni dei servizi antincendi e di protezione civile da garantire su tutto il territorio provinciale;
- c) la pianificazione di protezione civile di livello provinciale;
- d) l'organizzazione e la gestione della rete meteorologica strategica provinciale, del sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile, della rete sismica provinciale, della sala operativa provinciale e della centrale operativa 115;
- e) l'implementazione del sistema di comunicazione in emergenza e del sistema informativo provinciale della protezione civile;
- f) la formazione degli operatori del sistema integrato provinciale;
- g) gli interventi per l'organizzazione e per l'utilizzo del volontariato di protezione civile e dei servizi antincendi, secondo quanto previsto da questa legge;
- h) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici e privati, anche per la realizzazione di programmi di cooperazione e di interventi fuori dal territorio provinciale;
- i) l'attività consultiva e, su richiesta degli interessati, il supporto tecnico ai soggetti del sistema integrato provinciale;
- j) il controllo, la vigilanza e il potere sostitutivo nei casi previsti da questa legge.

3. Sono inoltre riservati alla Provincia i compiti e le attività di previsione dei pericoli e dei rischi, di programmazione a livello provinciale delle opere di prevenzione delle calamità nonché le funzioni di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di prevenzione degli incendi.



4. Nell'ambito delle attività di ripristino definitivo dei danni e di ricostruzione sono riservati alla Provincia l'accertamento della qualificazione dell'evento quale calamità e la gestione del fondo di solidarietà provinciale.

Art. 5

Funzioni dei comuni

1. I comuni svolgono, singolarmente o in forma associata mediante le comunità, i compiti di protezione civile e dei servizi antincendi, con riferimento alle opere, alle attività e agli interventi di interesse locale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza, al ripristino definitivo dei danni e alla ricostruzione nonché gli altri compiti e attività che non sono riservati alla Provincia da questa legge, avvalendosi, per le attività di soccorso pubblico, dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

2. I comuni svolgono singolarmente i compiti di protezione civile che si riferiscono alle opere, alle attività e agli interventi di interesse locale a carattere comunale. Spettano inoltre ai comuni singoli le funzioni amministrative relative ai corpi dei vigili del fuoco volontari nonché l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del sindaco.

3. I comuni svolgono i compiti di protezione civile in forma associata, mediante la comunità di riferimento secondo la disciplina della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) con riferimento alle opere, alle attività e agli interventi di interesse locale a carattere sovracomunale

4. Le comunità provvedono alla pianificazione di protezione civile di interesse locale e, nell'ambito della stessa, organizzano l'istituzione delle commissioni locali valanghe, la gestione dei servizi continuati di pronto intervento e la gestione delle emergenze.

5. Nell'ambito delle attività dirette al ripristino definitivo dei danni e alla ricostruzione, le comunità provvedono agli interventi necessari per fronteggiare il fabbisogno urgente di strutture abitative e concorrono con la Provincia per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'esercizio delle funzioni amministrative volte a favorire la ripresa delle attività economiche.

6. I comuni e le comunità collaborano, secondo le modalità previste da questa legge, per l'espletamento delle funzioni, dei compiti e delle attività di competenza della Provincia.

Art. 6

Organi consultivi²

1. Per l'esercizio delle attività consultive in materia protezione civile e dei servizi antincendi, è istituito il comitato per la protezione civile e per i servizi antincendi. In particolare il comitato esprime parere in ordine:

- a) ai regolamenti, agli atti di indirizzo e coordinamento, agli atti generali, ivi compresi gli schemi-tipo, e agli atti di organizzazione del sistema integrato provinciale;
- b) alle metodologie per lo studio, per l'identificazione, per la classificazione e per la perimetrazione dei pericoli e dei rischi sul territorio nonché ai contenuti delle carte della pericolosità e dei rischi;
- c) ai piani di delocalizzazione;

² (art. 2 L.P. 2/1992)



- d) al piano di protezione civile provinciale e ai programmi previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
- e) alle convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- f) alle questioni di volta in volta sottoposte al comitato dalla Giunta provinciale.

2. Il comitato esprime il parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per il recupero totale o parziale da parte della Provincia della spesa sostenuta per interventi di protezione civile, nei confronti dei responsabili dei danni, qualora l'importo dell'intera spesa sostenuta sia superiore a 50.000 euro. A tal fine il comitato è integrato da un avvocato dell'Avvocatura della Provincia. Quando l'importo dell'intera spesa sostenuta dalla Provincia sia uguale o inferiore a 50.000 euro, il parere è espresso dall'Avvocatura della Provincia.

3. Il comitato è composto da:

- a) il direttore dell'agenzia, con funzioni di presidente;
- b) il comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco, con funzioni di vicepresidente;
- c) i dirigenti delle altre strutture organizzative dell'agenzia competenti in relazione alle questioni di volta in volta trattate;
- d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- e) tre esperti in materia di protezione civile e di servizi antincendi, di cui uno designato dalla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, uno dalla consulta provinciale del volontariato di protezione civile e uno dall'agenzia;
- f) un esperto in materia giuridico-legale.

4. Il comitato è integrato dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di urbanistica, di ambiente, di lavori pubblici, di trasporti e di reti quando lo stesso si esprime in ordine alla metodologia per lo studio, per l'identificazione, per la classificazione e per la perimetrazione dei pericoli e dei rischi, ai contenuti delle carte della pericolosità e dei rischi nonché ai piani di delocalizzazione. Il presidente del comitato può invitare a partecipare alle sedute dello stesso, con finalità di consulenza e di supporto conoscitivo e senza diritto di voto, esperti in relazione alle materie o agli argomenti di volta in volta trattati.

5. Il comitato è nominato per la durata della legislatura dalla Giunta provinciale, che ne determina le modalità di funzionamento e incarica un funzionario dell'agenzia a svolgere i compiti di segreteria del comitato stesso. Il comitato esprime validamente i pareri con la presenza della maggioranza dei suoi componenti: e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Ai membri del comitato sono corrisposti i compensi spettanti ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati istituiti presso la Provincia

7. Il comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti), integrato, per lo svolgimento delle funzioni previste in questo comma, dal direttore dell'agenzia e dai dirigenti delle strutture organizzative della stessa competenti in relazione agli argomenti di volta in volta trattati, esprime parere in ordine:

- a) ai criteri per la predisposizione del piano generale delle opere di prevenzione nonché ai contenuti del medesimo piano e dei piani attuativi;



- b) ai piani per la sistemazione globale d'area
- c) ai piani di ricostruzione dei beni pubblici e di ripristino definitivo dei servizi pubblici;
- d) alle proposte delle convenzioni previste dall'articolo 35;
- e) negli altri casi previsti da questa legge.

Art. 7

Disposizioni relative alle opere di protezione civile e alle relative espropriazioni

1. L'approvazione del piano generale delle opere di prevenzione e dei piani di ricostruzione e di ripristino definitivo, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere inserite nei piani medesimi.

2. In caso di espropriazione di immobili occorrenti per l'esecuzione degli interventi di prevenzione urgente previsti dall'articolo 11, di gestione dell'emergenza previsti dal titolo V, capo I, e degli interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione previsti dal titolo VI, l'indennità di espropriazione prevista dal titolo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) è determinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto degli immobili sussistente al momento del verificarsi della calamità. In tal caso, per gli immobili interessati dall'espropriazione, non possono essere concesse, e se concesse, sono revocate le provvidenze previste da questa legge.

3. L'occupazione per forza maggiore e urgenza ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale n. 6 del 1993 dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza previsti nell'articolo 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, nei casi in cui non sia possibile alcun indugio, può essere effettuata in via anticipata rispetto all'autorizzazione del sindaco prevista dal comma 3 dello stesso articolo 30, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili, sottoscritta da due testimoni.

Titolo II – Attività di previsione

Art. 8³

Carte della pericolosità e dei rischi

1. Nell'ambito dell'attività di previsione, la Provincia redige e aggiorna:

- a) le carte della pericolosità, che riguardano i pericoli connessi ai fenomeni idrogeologici, valanghivi, sismici, di incendio boschivo, alla presenza di determinate sostanze pericolose e di ordigni bellici inesplosi;
- b) la carta generale dei rischi.

2. Per la redazione delle carte previste dal comma 1 ed in generale per le attività di previsione e di prevenzione, la Provincia svolge ogni iniziativa rivolta alla conoscenza e al monitoraggio del territorio e degli eventi naturali ed antropici.

³ Si veda l'articolo 6 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).



3. Le carte della pericolosità stabiliscono, in funzione della redazione e della modificazione della carta di sintesi della pericolosità contenuta nel piano urbanistico provinciale, la perimetrazione e la classificazione delle aree sottoposte a pericolo, da assoggettare a particolare disciplina d'uso del territorio, a prescrizioni e a vincoli riguardanti l'attività di trasformazione edilizia e urbanistica, al fine della prevenzione delle calamità.

4. La carta generale dei rischi, sulla base dei contenuti della carta di sintesi della pericolosità contenuta nel piano urbanistico provinciale e dei fattori relativi all'uso del territorio, stabilisce la perimetrazione e la classificazione delle aree soggette ai rischi, in funzione delle attività di prevenzione e di protezione ed in particolare per la redazione del piano generale delle opere di prevenzione nonché per la pianificazione di protezione civile.

5. Al fine della protezione di particolari aree o beni, ivi compresi quelli culturali, rispetto ai possibili danni prodotti dalle calamità, la Provincia può altresì elaborare stralci dettagliati e particolareggiati della carta generale dei rischi, prendendo in considerazione i fattori di pericolosità, di vulnerabilità e di entità del danno.

6. La Giunta provinciale definisce la metodologie per la redazione e per l'aggiornamento delle carte della pericolosità e della carta generale dei rischi.

7. Le strutture provinciali elaborano le carte della pericolosità per gli aspetti di competenza in relazione alle diverse tipologie di pericolosità considerate e concorrono alla redazione della carta generale dei rischi. L'agenzia assicura il coordinamento delle attività relative alla predisposizione delle carte, al fine di garantire un intervento organico ed un approccio interdisciplinare, e, dopo aver verificato che le carte sono state redatte nel rispetto della metodologia di cui al comma 6 e sono tra loro compatibili, le sottopone alla Giunta provinciale per la loro approvazione.

8. I comuni e le comunità collaborano con la Provincia per la redazione delle carte, fornendo i dati e le informazioni di cui dispongono e possono proporre l'aggiornamento delle carte stesse, sulla base di studi svolti nel rispetto della metodologia di cui al comma 6.

9. La carta della pericolosità e la carta dei rischi sono approvate dalla Giunta provinciale anche per stralci territoriali e tematici, previa acquisizione del parere dei comuni interessati dalle perimetrazioni. Si prescinde da questa procedura per la perimetrazione e per la classificazione di aree soggette a pericolo o a rischio molto elevato sopravvenuto, anche di carattere temporaneo, sulla base di provvedimenti contingibili e urgenti del Presidente della Provincia, con i quali sono determinati in via temporanea le prescrizioni e i vincoli riguardanti l'uso del territorio e l'attività di trasformazione edilizia e urbanistica nelle aree perimetrate o limitrofe ad esse e, ove occorra, è ordinata la realizzazione di opere o di interventi di prevenzione delle calamità.

10. Ciascun gestore di una struttura ricettiva turistica ricadente in un'area perimetrata, caratterizzata da un livello elevato di rischio idrogeologico o valanghivo e soggetta a tale rischio è tenuto a redigere un piano di emergenza volto a salvaguardare l'incolumità delle persone, recante le misure gestionali per l'evacuazione e per il ricovero immediato e temporaneo degli ospiti della struttura e di chiunque presti la propria attività nella stessa. Tale piano è concordato dal gestore con il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente in relazione all'ubicazione della struttura ricettiva turistica, relativamente agli aspetti riguardanti la compatibilità con il piano di protezione civile locale ed è depositato dallo stesso gestore presso il comune territorialmente competente.



11. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche indicate nel comma 10 è subordinata all'avvenuta redazione a presentazione del piano di emergenza da parte dei gestori, secondo quanto previsto dal comma precedente.

12. Con regolamento sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10 e 11 e sono determinati in particolare le tipologie delle strutture per le quali è previsto l'obbligo di presentazione del piano di emergenza, le linee guida per la sua redazione e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per la predisposizione dello stesso. Il regolamento detta le disposizioni inerenti le modalità e i termini per la presentazione del piano di emergenza da parte dei gestori delle strutture esistenti alla data dell'entrata in vigore di questo articolo, prevedendo la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura in caso di mancata presentazione del piano di emergenza entro il termine previsto.

Art. 9

Servizio provinciale di meteorologia

1. Per le attività di protezione civile e in particolare in funzione dell'operatività del sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile, la Provincia organizza e gestisce il servizio provinciale di meteorologia e cura i rapporti con i servizi nazionali e internazionali di meteorologia.

2. Per l'epletamento del servizio provinciale di meteorologia la Provincia si avvale di una rete strategica provinciale di rilevamento, di raccolta, di elaborazione e di divulgazione dei dati idro-pluviometrici, nivo-glaciologici e meteorologici.

3. Alla gestione del servizio di meteorologia nonché all'implementazione e alla gestione della rete strategica provinciale di rilevamento, di raccolta, di elaborazione e di divulgazione dei relativi dati provvede l'agenzia.

4. I comuni o le comunità, in particolare tramite le commissioni locali valanghe, collaborano con l'agenzia per la gestione del servizio di meteorologia.

5. Il servizio di meteorologia può essere reso anche a supporto di altri specifici settori di attività di competenza provinciale.

Titolo III – Attività di prevenzione

Art. 10⁴

Piano generale delle opere di prevenzion, piani attuativi per la sistemazione globale d'area e piani di delocalizzazione

1. Sulla base delle evidenze della carta generale dei rischi e in applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, la Provincia adotta, anche per stralci, il piano generale delle opere di prevenzione relativo all'intero territorio provinciale. Il piano è redatto e aggiornato almeno ogni tre anni dall'agenzia. Il piano:

- a) riporta lo stato di fatto delle opere di prevenzione;
- b) individua il fabbisogno delle opere di prevenzione, con determinazione sommaria dei costi;

⁴ Si veda l'articolo 6 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).



- c) determina le priorità di intervento;
- d) individua le opere di interesse provinciale e quelle di interesse locale ai fini della loro realizzazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11;
- e) determina i criteri per la manutenzione e per la gestione delle opere di prevenzione.

2. Per la programmazione delle opere e degli interventi di prevenzione degli incendi boschivi si fa riferimento al piano per la difesa dei boschi dagli incendi disciplinato dal provvedimento legislativo in materia di governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.

3. Al fine della definitiva e sistematica messa in sicurezza di porzioni del territorio perimetrate e caratterizzate da rischio molto elevato, la Provincia, d'intesa con i comuni o con le comunità interessati, può adottare piani attuativi per la sistemazione globale d'area articolati in più opere o interventi funzionalmente connessi di interesse provinciale e locale previsti nel piano generale delle opere di prevenzione, da realizzare con precedenza, anche in deroga alle priorità attribuite alle singole opere dal piano di prevenzione. La Giunta provinciale determina i criteri per la realizzazione coordinata delle opere previste nei piani attuativi, al fine di garantire l'efficacia e l'economicità degli interventi.

4. Il piano generale delle opere di prevenzione e i piani attuativi per la sistemazione globale d'area sono realizzati mediante gli strumenti di programmazione previsti dalle leggi vigenti.

5. La Provincia, d'intesa, con i comuni e con le comunità interessati, può adottare piani di delocalizzazione delle strutture, anche abitative, e delle infrastrutture pubbliche e private insistenti su porzioni del territorio provinciale perimetrate e caratterizzate da rischio molto elevato, per le quali la rimozione o la riduzione del rischio stesso mediante la realizzazione di opere o interventi di prevenzione risulti impossibile ovvero finanziariamente, tecnicamente ed organizzativamente più onerosa rispetto alla delocalizzazione.

6. I proprietari dei beni inclusi nei piani di delocalizzazione possono accedere, per la ricostruzione delle strutture e delle infrastrutture in altro sito, ai benefici previsti dal titolo VI, capo III, sulla base di apposite convenzioni tra l'ente concedente l'agevolazione, il soggetto incaricato della regia unitaria e i singoli proprietari; a tal fine i beni inclusi nei piani di delocalizzazione sono equiparati a quelli distrutti, dichiarati inagibili o non ripristinabili al loro uso originario.

7. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione, a valere sui fondi previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, delle risorse per il finanziamento delle opere di interesse locale incluse nei piani di delocalizzazione.

8. Il comune territorialmente competente acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le opere incluse nei piani di delocalizzazione e le relative aree di sedime e di pertinenza; l'acquisizione è a titolo gratuito nei casi in cui il proprietario abbia accesso ai benefici richiamati dal comma 6. Il comune territorialmente competente provvede alla demolizione delle opere incluse nei piani di delocalizzazione

9. Con regolamento sono disciplinate:

- a) le modalità per la redazione e per l'attuazione dei piani di delocalizzazione, garantendo la trasparenza dei procedimenti e la partecipazione degli interessati agli stessi nonché la regia unitaria per l'attuazione coordinata degli interventi;
- b) le modalità di accesso ai benefici richiamati dal comma 6;



- c) le procedure per l'acquisizione delle opere incluse nei piani di delocalizzazione e delle relative aree di sedime e di pertinenza da parte del comune territorialmente competente .

10. Il piano generale delle opere di prevenzione, i piani attuativi per la sistemazione globale d'area e i piani di delocalizzazione sono predisposti dall'agenzia, con la collaborazione dei comuni territorialmente interessati e delle strutture provinciali competenti in relazione alla tipologia delle opere incluse nei piani medesimi e sono approvati dalla Giunta provinciale.

Art. 11

Realizzazione delle opere di prevenzione

1. Il piano generale delle opere di prevenzione individua le opere di interesse provinciale e quelle di interesse locale, a carattere comunale o sovracomunale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'intensità, l'estensione e la localizzazione del rischio che l'opera di prevenzione è destinata a eliminare o a ridurre;
- b) la complessità o la specificità tecnica e organizzativa nonché l'onerosità finanziaria dell'opera di prevenzione da realizzare;
- c) la destinazione dell'opera di prevenzione a difesa di strutture o di infrastrutture della Provincia, delle comunità o dei comuni ovvero la sua funzionalità all'esercizio di servizi pubblici di competenza degli stessi.

2. Alla realizzazione delle opere di prevenzione di interesse provinciale provvedono le strutture provinciali competenti in relazione alla tipologia di intervento da realizzare; alla realizzazione delle opere di interesse locale a carattere comunale provvedono i singoli comuni e a quelle a carattere sovracomunale le comunità.

3. Le opere incluse nel piano generale delle opere di prevenzione relative a beni di proprietà di soggetti privati e pubblici diversi dagli enti indicati nel comma 2 sono realizzate, in base alle leggi vigenti, secondo quanto previsto dal piano medesimo, dal proprietario, dal possessore o dal detentore del bene che ha dato origine al pericolo, fatto salvo quanto diversamente previsto in questo articolo. Alla realizzazione delle opere di prevenzione relative ai beni di proprietà statale la cui gestione è delegata alla Provincia provvede la Provincia stessa, nei limiti della delega conferita dallo Stato.

4. Qualora, a seguito di circostanze sopravvenute e impreviste, si renda necessaria la realizzazione di opere di prevenzione urgente per fronteggiare situazioni di rischio molto elevato, la cui realizzazione sia incompatibile con i tempi di inserimento nel piano delle opere di prevenzione e negli strumenti di programmazione previsti dalle leggi vigenti ovvero sia incompatibile con le priorità dagli stessi stabilite, le opere medesime sono realizzate anche in assenza della loro previsione nei predetti strumenti.

5. Qualora le opere di prevenzione urgente siano conseguenti e consecutive ad un evento calamitoso già verificatosi e si rendano necessarie al fine di contenere il protrarsi o l'aggravamento del rischio, le opere medesime sono realizzate dall'ente competente per la fase della gestione dell'emergenza, secondo le modalità previste per tale attività dell'articolo 27

6. Per il finanziamento delle opere di prevenzione urgente si applicano le disposizioni dell'articolo 31 relative al fondo per gli interventi e per le attività di gestione dell'emergenza.



7. Le strutture provinciali competenti in relazione alla tipologia di intervento da realizzare intervengono in via sostitutiva per la realizzazione delle opere di prevenzione di competenza dei comuni o delle comunità, qualora gli stessi non vi provvedano, con onere finanziario e di manutenzione a carico dei medesimi. L'intervento è preceduto da un atto di diffida rivolto all'ente competente a provvedere.

8. La Provincia può concedere contributi in conto capitale ai soggetti di cui al comma 3 per la realizzazione delle opere di prevenzione che essi sono tenuti a realizzare in base alle previsioni del piano generale delle opere di prevenzione, in misura non eccedente il 90 per cento della spesa ammissibile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Il limite della contribuzione è elevato al 95 per cento se agli interventi è attribuito dal piano generale delle opere di prevenzione l'indice di massima priorità. Alla concessione dei contributi provvede l'agenzia.

9. Quando i soggetti di cui al comma 3 non sono in grado di realizzare le opere di prevenzione, in ragione dell'estensione, della complessità tecnica o organizzativa ovvero dell'onerosità dell'intervento, vi provvede, su richiesta, la struttura provinciale competente per la tipologia dell'intervento da realizzare, sentito il parere del comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 6

10. L'intervento sostitutivo della struttura provinciale competente è attuato anche in caso di inerzia nella realizzazione dell'opera da parte dei soggetti di cui al comma 3. In tal caso l'intervento è preceduto da un atto di diffida rivolto al soggetto tenuto a provvedere e l'onere finanziario resta a carico dello stesso, dedotta la misura del contributo che spetterebbe ai sensi del comma 8.

11. La Provincia e i comuni che hanno realizzato le opere di prevenzione, valutata la sussistenza dei presupposti per il recupero totale o parziale della spesa sostenuta nei confronti di eventuali soggetti che abbiano causato o aggravato il rischio, avviano le procedure per il recupero stesso. Al fine del recupero della spesa è possibile il ricorso alla procedura di riscossione coattiva. Per i fini di questo comma la Provincia si attiva previa acquisizione del parere previsto dall'articolo 6, comma 2.

12. I progetti per la realizzazione delle opere di prevenzione sono corredati dal piano di manutenzione delle stesse. L'agenzia provvede all'accertamento preventivo in ordine alla conformità dei progetti delle opere rispetto a quanto previsto dal piano generale delle opere di prevenzione e rilascia il nulla osta alla realizzazione dei lavori. In sede di rilascio del nulla osta, l'agenzia può impartire prescrizioni riguardanti la realizzazione dell'opera. Fermo restando quanto altro previsto dalla normativa vigente per la progettazione, per l'esecuzione e per il collaudo delle opere pubbliche, l'ultimazione dei lavori, la loro esecuzione in conformità al progetto, al piano generale delle opere di prevenzione e alle prescrizioni eventualmente impartite sono accertati da un tecnico abilitato incaricato dal soggetto competente per la realizzazione dell'opera. L'accertamento è comunicato all'agenzia, anche al fine del conseguente adeguamento del piano generale delle opere di prevenzione ed eventualmente della carta dei rischi.

13. Fermo restando l'intervento delle competenti strutture statali per la rimozione e per il disinnescamento degli ordigni bellici inesplosi, l'agenzia provvede agli interventi e alle operazioni accessori e di supporto alla rimozione e al disinnescamento stessi.

14. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione, a valere sui fondi previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, delle risorse per il finanziamento delle opere di interesse locale inserite nel piano generale delle opere di prevenzione, nei piani attuativi per la sistemazione globale d'area e nei piani di delocalizzazione previsti dall'articolo 10.



Art. 12⁵

Prevenzione degli incendi

1. La funzione di prevenzione degli incendi si esplica nelle attività, nelle misure, nelle procedure e nei provvedimenti intesi ad evitare l'insorgenza degli incendi e degli eventi ad essi connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Le attività di prevenzione degli incendi comprendono in particolare:

- a) il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di costruzioni, impianti ed attività;
- b) l'espletamento dei servizi di vigilanza antincendi nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- c) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;
- d) l'attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- e) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi.

3. La Provincia esercita la funzione di prevenzione degli incendi avvalendosi del corpo permanente per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2, lettere a), b) ed e) con il concorso, limitatamente alle attività previste dalla lettera b), dei corpi dei vigili del fuoco volontari e delle squadre antincendi aziendali secondo quanto previsto da questo articolo. La Provincia si avvale della scuola provinciale antincendi e per la protezione civile relativamente alle attività previste dal comma 2, lettere c) e d).

4. Ai fini della prevenzione degli incendi, la Provincia si avvale inoltre del comitato tecnico-scientifico dell'agenzia previsto dall'articolo 45 Il comitato tecnico-scientifico formula le proposte, i pareri e le valutazioni in ordine alle questioni riguardanti la prevenzione incendi previsti dalle norme vigenti nonché a quelle che sono sottoposte allo stesso comitato dall'agenzia e dal corpo permanente e svolge in particolare i compiti attribuiti al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 13 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

5. Per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi e per la normativa tecnica si applicano le disposizioni statali, salvo quanto diversamente previsto da questo articolo. Ai fini dell'adozione di tali atti, il corpo permanente, oltre a eseguire direttamente le valutazioni e gli accertamenti necessari, acquisisce dai responsabili delle attività soggette all'applicazione della normativa di prevenzione incendi le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità alla normativa stessa rilasciate da enti, da laboratori o da professionisti abilitati ed autorizzati secondo le disposizioni statali.

6. I vigili del fuoco volontari competenti per territorio sono invitati dal corpo permanente a partecipare alle visite tecniche, alle verifiche e ai sopralluoghi preordinati al rilascio dei provvedimenti di cui al comma 5.

7. La vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico consiste nel presidio fisico reso dai corpi dei vigili del

⁵ Si veda il d.lgs 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"



fuoco nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non prevedibili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione degli incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

8. Per la vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico si applicano, oltre a quanto previsto dalle norme statali, le disposizioni di questo articolo. I servizi di vigilanza antincendio sono resi in esecuzione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 4 e nelle deliberazioni della commissione di vigilanza, istituita ai sensi dell'articolo 141 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), che, a tal fine, sono trasmessi tempestivamente in copia al corpo permanente e al corpo dei vigili del fuoco volontari territorialmente competente per la vigilanza antincendio.

9. I gestori dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio secondo quanto previsto dal regolamento. Nei casi in cui il servizio obbligatorio di vigilanza antincendio è prescritto con carattere di particolare frequenza i suddetti gestori possono provvedere all'espletamento del servizio stesso mediante l'impiego di squadre antincendi aziendali composte da personale incaricato dagli stessi gestori. Il personale incaricato del servizio di vigilanza antincendio deve essere appositamente formato e addestrato dalla scuola provinciale antincendi e per la protezione civile, che rilascia un apposito attestato di qualificazione e deve essere dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale e di coperture assicurative idonee, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La squadra antincendi aziendale, in occasione di ciascun servizio, è integrata da almeno un vigile del fuoco che assume il coordinamento della squadra stessa e, ove occorra, la direzione dell'intervento. La costituzione e l'ambito di operatività delle squadre antincendi aziendali sono comunicati al corpo permanente.

10. Rimangono fermi gli ulteriori obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza antincendio stabiliti dalla normativa statale a carico dei datori di lavoro e dei gestori dei locali e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico.

11. Per le violazioni e per le sanzioni in materia di prevenzione degli incendi si applicano le disposizioni statali. I rapporti relativi alle violazioni previsti dall'articolo 17 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sono presentati al comandante del corpo permanente, al quale spetta l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della stessa legge.

12. Al personale incaricato delle attività di prevenzione incendi è consentito l'accesso, per lo svolgimento dei compiti d'istituto, alle proprietà pubbliche e private ove si svolgono le attività soggette alla normativa di prevenzione incendi.

13. Qualora i titolari delle attività soggette alla normativa di prevenzione degli incendi omettano di richiedere il rilascio o il rinnovo degli atti previsti dalla stessa normativa o l'espletamento dei servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nei luoghi dove i servizi medesimi sono obbligatori ovvero qualora sia accertata l'inosservanza della normativa e delle prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi, il corpo permanente ne dà comunicazione al sindaco, che può disporre la sospensione delle attività per il tempo necessario alla regolarizzazione delle stesse.



14. Qualora nell'esercizio delle attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, il corpo permanente ne dà immediata comunicazione al titolare delle attività interessate dal rischio e al sindaco, che dispone la sospensione delle attività fino alla cessazione della situazione di rischio.

15. Ai fini della prevenzione degli incendi, i comuni istituiscono e disciplinano con regolamento il servizio di pulizia dei camini. Agli stessi fini, i comuni provvedono all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi antincendi nei luoghi pubblici e al rifornimento idrico più appropriato alle possibilità locali. Per il rifornimento di acqua necessario per lo spegnimento degli incendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).

16. Il regolamento edilizio comunale prevede, per la composizione della commissione edilizia comunale, la presenza del comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio in relazione all'ubicazione delle strutture sottoposte ad esame della stessa. Il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio in relazione all'ubicazione dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico soggette all'autorizzazione della commissione di vigilanza istituita ai sensi dell'articolo 141 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ovvero un suo delegato è membro della commissione stessa.

17. Con regolamento sono dettate le disposizioni dirette a disciplinare l'espletamento dei servizi di prevenzione degli incendi e i relativi procedimenti. Con il medesimo regolamento possono essere previste disposizioni per la semplificazione e per il coordinamento dei procedimenti amministrativi, anche con riferimento a quelli di competenza dalla commissione di vigilanza, istituita ai sensi dell'articolo 141 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed alle funzioni amministrative svolte nell'ambito dello sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 16sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Il regolamento stabilisce altresì i presupposti per la costituzione delle squadre antincendi aziendali nonché i requisiti per la loro composizione, per il loro funzionamento e per la formazione dei loro componenti.

Art. 13⁶

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

1. Questo articolo detta la disciplina organizzativa per l'attuazione in provincia di Trento della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e della direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE, come recepite dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238.

2. All'esercizio delle funzioni relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti concorrono, secondo quanto previsto da questo articolo, la Provincia, i comuni e le comunità. La Provincia esercita le funzioni amministrative relative alla materia citata nel comma 1 avvalendosi dell'agenzia, che opera con la collaborazione delle altre strutture della Provincia e degli enti del sistema pubblico della Provincia di competenti nelle materie aventi attinenza con il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

⁶ Si veda l'articolo 7 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)



ed in particolare nelle materie della tutela dell'ambiente, della pianificazione territoriale, dell'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 12.

3. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose il comitato tecnico-scientifico dell'agenzia previsto dall'articolo 45, integrato per l'esercizio delle funzioni previste da questo articolo, dal direttore dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di pianificazione territoriale:

- a) individua gli stabilimenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999;
- b) esercita le funzioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 334 del 1999;
- c) predispone il piano di intervento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 334 del 1999;
- d) predispone le linee guida per la redazione dei piani di emergenza esterni allo stabilimento e dei piani di emergenza esterni all'area di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 334 del 1999;
- e) predispone i piani di emergenza esterni previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 334 del 1999;
- f) formula i pareri e le valutazioni in ordine alle questioni riguardanti il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti previsti dalle norme vigenti nonché a quelle che sono sottoposte allo stesso dall'agenzia.
- g) 4. Il comitato tecnico-scientifico dell'agenzia si avvale del corpo permanente per le attività di istruttoria tecnica e di segreteria del comitato stesso.

5. La Giunta provinciale:

- a) individua e perimetra, su proposta del comitato tecnico-scientifico dell'agenzia previsto dall'articolo 45, le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 334 del 1999;
- b) approva i piani previsti dal comma 3, lettere c) ed e);
- c) approva le linee guida previste dal comma 3, lettera d).

6. I piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sono predisposti d'intesa con la comunità territorialmente interessata e con il Commissario del Governo per la provincia di Trento al fine di garantire il coordinamento con le amministrazioni e con le autorità dello Stato.

7. Al fine dell'adempimento degli obblighi in materia di incidenti rilevanti, l'agenzia fornisce ai gestori degli stabilimenti esistenti nelle aree in cui sono presenti sostanze pericolose il supporto tecnico, i dati, le informazioni e gli studi di cui dispone e promuove lo scambio di dati e di informazioni tra gli stessi gestori, nel rispetto delle norme che tutelano le informazioni private di carattere industriale, commerciale e personale.

8. I comuni e le comunità territorialmente competenti in relazione alla localizzazione degli stabilimenti e delle aree soggette a rischi di incidenti rilevanti concorrono alla predisposizione dei piani di emergenza esterni allo stabilimento e dei piani di emergenza esterni all'area di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

9. Alle comunicazioni e alle informazioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera c bis), del decreto legislativo n. 334 del 1999 provvede l'agenzia.



10. Gli obblighi che sono imposti dal decreto legislativo ai gestori degli stabilimenti relativamente all'informazione, alla comunicazione e alla trasmissione di atti, di dati e di documentazione alle amministrazioni, agli organi e alle autorità statali nonché alla regione sono assolti, ai sensi di questo articolo, con l'informazione, la comunicazione e la trasmissione all'agenzia.

11. Alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'articolo 27 del decreto legislativo provvede l'agenzia. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

12. Con regolamento sono adottate le disposizioni per l'attuazione di questo articolo e sono disciplinati:

- a) le modalità per l'adempimento degli obblighi imposti dal decreto legislativo ai gestori degli stabilimenti nonché i procedimenti per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza della Provincia, avuto riguardo, in particolare, alla semplificazione, al coordinamento e al raccordo con i procedimenti in materia di tutela dell'ambiente, di prevenzione degli incendi, di urbanistica e pianificazione territoriale, di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- b) l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, anche in deroga alla normativa provinciale vigente;
- c) la procedura da seguire al verificarsi di un incidente rilevante;
- d) le modalità di consultazione della popolazione da attuare nella predisposizione degli atti a carattere generale previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999;
- e) le modalità per l'esercizio del controllo e della vigilanza, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione della sanzione;
- f) la disciplina relativa all'applicazione delle disposizioni di questo articolo e del regolamento agli stabilimenti esistenti.

Art. 14⁷

Prevenzione degli incidenti connessi con la presenza di cavi sospesi

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni statali che disciplinano il volo aereo, i cavi sospesi, ivi compresi i loro sostegni, che costituiscono rischio per la sicurezza dei voli aerei a bassa quota devono essere denunciati alla Provincia ed evidenziati sul luogo attraverso dispositivi di segnalazione, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 7. Sono tenuti ai predetti adempimenti i proprietari dei cavi sospesi e, in solido con gli stessi, i soggetti che li utilizzano in via prevalente.

2. L'agenzia provvede al rilevamento e al censimento dei cavi sospesi presenti sul territorio provinciale, anche sulla base delle denunce previste dal comma 1, redigendo la mappa dei cavi sospesi. La mappa è messa a disposizione delle autorità competenti in materia di navigazione aerea.

3. I comuni collaborano con la Provincia per gli adempimenti previsti da questo articolo con le modalità previste dal regolamento previsto dal comma 7. In particolare i comuni predispongono l'elenco dei cavi sospesi presenti sul territorio di propria competenza e lo comunicano all'agenzia.

⁷ Si veda l'articolo 39 ter della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)



4. In caso di inerzia o di parziale inadempimento da parte dei soggetti tenuti ad installare i dispositivi di segnalazione, la Provincia, previa diffida, può intervenire in via sostitutiva, con onere a carico dei soggetti inadempienti, avvalendosi dell'agenzia.

5. La Provincia può concedere contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dei dispositivi di segnalazione dei cavi esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo. Alla concessione e all'erogazione dei contributi provvede l'agenzia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla giunta provinciale

6. Per la violazione delle disposizioni di questo articolo, il regolamento di cui al comma 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie, graduate in relazione alla gravità della violazione, tra l'importo minimo di 50 euro e l'importo massimo di 10.000 euro. Alla vigilanza in ordine all'applicazione di questo articolo e all'applicazione delle relative sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. Con regolamento sono dettate le disposizioni attuative di questo articolo, ivi comprese quelle che disciplinano le modalità per l'esercizio della vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative anche nei casi in cui uno stesso cavo attraversa il territorio di più comuni, le modalità per l'attuazione dell'intervento sostitutivo da parte della Provincia nonché le modalità e i tempi per l'adeguamento alle disposizioni di questo articolo dei cavi esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo.

Art. 15⁸

Interventi per la limitazione dei danni da esondazione

1. Ai gestori dei servizi pubblici di interesse locale nei settori dell'energia, del gas e dell'acqua, le comunità possono concedere contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile per lo spostamento in luogo sicuro degli impianti situati in zone individuate e perimetrate come aree soggette al rischio di esondazione, qualora il verificarsi di tali eventi possa compromettere la continuità e la regolarità dei servizi, a condizione che gli stessi gestori sottoscrivano l'impegno a rispettare le modalità e le scadenze per l'attuazione dell'intervento concordate con la comunità. Il mancato rispetto di tali modalità e scadenze, salvo motivata autorizzazione della comunità, comporta la revoca del contributo.

2. Ai proprietari di abitazioni situate in zone individuate e perimetrate come aree soggette al rischio di esondazione, la comunità può concedere contributi fino al 20 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli impianti elettrici e di riscaldamento.

3. I contributi previsti da questo articolo non sono cumulabili con altri contributi riguardanti gli stessi interventi né con detrazioni di imposta o altri incentivi fiscali riferiti alle medesime spese.

4. Le comunità determinano i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi previsti dai commi 1 e 2, nel rispetto degli standard minimi di prestazione stabiliti dalla Giunta provinciale.

⁸ Si veda l'articolo 39 quater della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).



Titolo IV – Attività di protezione

Art. 16⁹

Strumenti di pianificazione della protezione civile

1. La Provincia approva il piano di protezione civile provinciale riferito all'intero territorio provinciale e ciascuna comunità approva il piano di protezione civile locale riferito al territorio di competenza.

2. I piani definiscono l'organizzazione dell'apparato di protezione civile e le linee di comando e di coordinamento nonché, con diverso grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse provinciale o locale delle calamità, delle attività e degli interventi considerati, programmano le attività di protezione e quelle di gestione dell'emergenza e individuano le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali. I piani disciplinano inoltre il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni al sistema integrato provinciale.

3. Il piano di protezione civile provinciale definisce in particolare:

- a) l'organizzazione e il funzionamento della centrale operativa 115, il suo coordinamento con il servizio di reperibilità provinciale e con i servizi continuati di pronto intervento locali nonché i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei predetti servizi. Gli aspetti relativi ai servizi continuati di pronto intervento locali sono definiti sentita la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, di seguito denominata "federazione";
- b) l'organizzazione del sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile e le modalità uniformi sull'intero territorio provinciale per l'avviso alla popolazione di emergenze imminenti o in atto;
- c) le modalità di implementazione e di gestione del sistema di comunicazione in emergenza e del sistema informativo provinciale della protezione civile;
- d) l'intervento coordinato delle strutture competenti per il soccorso sanitario e di quelle competenti per la protezione civile, definito d'intesa tra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'agenzia;
- e) l'apporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in caso di emergenze rilevanti sotto il profilo ambientale e sanitario, per i controlli dei fattori fisici, chimici e biotossicologici, definito d'intesa tra l'agenzia provinciale per la protezione civile e per i servizi antincendio e i suddetti organismi;
- f) gli indirizzi per l'individuazione e per l'allestimento di aree attrezzate funzionali alle attività di soccorso pubblico e di gestione dell'emergenza;¹⁰
- g) gli indirizzi per la formazione degli operatori di protezione civile e per le attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, ivi compreso l'addestramento.

4. Il piano di protezione civile locale è articolato con riferimento ai territori dei comuni facenti parte della comunità e definisce in particolare le tipologie delle emergenze e delle attività di protezione

⁹ Si veda l'articolo 9 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).

¹⁰ Vedi oggi *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005, in Gazz. Uff. n. 44 del 23.02.2005.*



civile, specificando quelle a carattere comunale e quelle a carattere sovracomunale e, in relazione alle stesse, individua le risorse e i servizi messi a disposizione dai comuni e dalla comunità nonché le procedure di gestione dell'emergenza. Per le emergenze di carattere sovracomunale, il piano disciplina l'intervento coordinato dei corpi dei vigili del fuoco volontari e delle strutture di protezione civile dei comuni facenti parte della comunità nonché il coordinamento con la polizia locale.

5. Ad integrazione dei piani di protezione civile locali, le comunità approvano i piani di emergenza che definiscono le procedure relative alla gestione di singole situazioni di rischio ad estensione territorialmente circoscritta e fronteggiabili con le attività e gli interventi di interesse locale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Ad integrazione del piano di protezione civile provinciale, la Provincia approva i piani di emergenza riferiti a particolari tematismi, a tipologie di rischio ad estensione territorialmente diffusa o a rischi fronteggiabili con le attività e gli interventi di interesse provinciale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

6. Il piano di protezione civile provinciale e i relativi piani di emergenza sono redatti dall'agenzia con la collaborazione dei comuni e delle comunità e approvati dalla Giunta provinciale.

7. Alla redazione del piano di protezione civile locale e dei relativi piani di emergenza provvede ciascuna comunità con la collaborazione dei comuni facenti parte della stessa comunità, i quali a tal fine si avvalgono dei corpi e dei distretti dei vigili del fuoco volontari. I piani sono approvati dalle comunità.

8. Per l'approvazione dei piani di protezione civile locali sono richiesti la compatibilità con il piano di protezione civile provinciale e l'assenso preventivo di ciascun comune facente parte della comunità, per quanto attiene alle competenze proprie dei comuni stessi e all'impiego delle risorse strumentali ed organizzative a loro disposizione.

9. I piani di protezione civile e i piani di emergenza sono trasmessi, prima della loro approvazione, al Commissario del Governo per la provincia di Trento per il coordinamento con le amministrazioni e con le autorità dello Stato.

10. Per la predisposizione, per la gestione e per l'attuazione dei piani di protezione civile, la Provincia provvede all'implementazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema informativo provinciale della protezione civile, che consente la raccolta, il trattamento, la comunicazione e lo scambio tra i soggetti del sistema integrato dei dati rilevanti per le attività di protezione civile. Nell'ambito di tale sistema è consentito il trattamento, anche mediante comunicazione tra soggetti pubblici e privati competenti, di dati personali relativi agli operatori ed alla popolazione, ivi compresi quelli riguardanti lo stato di salute. Alla gestione del sistema concorrono anche gli altri soggetti del sistema integrato provinciale.

11. Con regolamento sono specificati i contenuti dei piani di protezione civile, sono definite le modalità di redazione e di aggiornamento dei medesimi piani, è disciplinato il procedimento per la loro approvazione, prevedendo procedure semplificate per l'approvazione e per l'aggiornamento dei piani di emergenza.



Art. 17

Centrale operativa 115 e comunicazioni in emergenza

1. Presso il corpo permanente è istituita la centrale operativa 115 che provvede in via esclusiva alla ricezione degli allarmi e all'allertamento delle strutture operative del sistema integrato provinciale competenti in relazione alla localizzazione, all'estensione, all'intensità e alla complessità dell'evento. In ogni caso sono allertati immediatamente il corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, il corpo in grado di intervenire più rapidamente e quello che assicura in maniera tempestiva la disponibilità delle competenze specialistiche o degli speciali mezzi necessari per la tipologia dell'intervento richiesto. A tal fine i piani di protezione civile locali recano le disposizioni organizzative necessarie per garantire una risposta celere da parte dei corpi dei vigili del fuoco volontari all'allertamento disposto dalla centrale operativa 115.

2. Alla ricezione degli allarmi e all'allertamento provvede il personale del corpo permanente. L'organizzazione, il funzionamento nonché i requisiti di qualificazione professionale e la formazione del personale del corpo permanente addetto alla centrale sono definiti dal piano di protezione civile provinciale, secondo criteri idonei a garantire la rapidità e l'efficienza dell'intervento.

3. L'esistenza di emergenze in atto o di situazioni di pericolo imminente è segnalata alla centrale operativa 115, presso cui è attivo un servizio continuativo di ricezione degli avvisi d'emergenza. Gli operatori delle strutture operative del sistema integrato provinciale sono tenuti a dare tempestivo avviso alla centrale operativa 115 in ordine all'esistenza di emergenza in atto o di una situazione di pericolo imminente.

4. La Provincia promuove ogni iniziativa volta al coordinamento tra la centrale operativa 115 e quella addetta alla ricezione degli allarmi per il soccorso sanitario nonché alla standardizzazione delle loro procedure e dei loro programmi, anche nella prospettiva dell'unificazione delle centrali stesse.

5. Ai fini dell'allertamento e delle comunicazioni in emergenza, l'agenzia provvede all'implementazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema di comunicazione in emergenza. Alla gestione del sistema di comunicazione in emergenza concorrono anche gli altri soggetti del sistema integrato provinciale. In particolare, il corpo permanente provvede alla gestione e alla manutenzione delle reti operanti sulle frequenze assegnate ai vigili del fuoco su concessione del Ministero dell'Interno ed emana direttive ed istruzioni tecniche e organizzative in ordine alla gestione e all'utilizzo della medesima rete e delle apparecchiature radio. L'agenzia provvede altresì alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature radio in dotazione ai vigili del fuoco volontari.

Art. 18¹¹

Servizio di reperibilità provinciale

1. A supporto dell'attività della centrale operativa 115 per la prima fase di valutazione delle emergenze e a supporto delle decisioni da assumere per la gestione delle stesse nonché per l'attivazione degli interventi indifferibili, la Provincia organizza e gestisce un servizio di reperibilità, svolto dai propri dipendenti al di fuori del normale orario di lavoro, in modo da assicurare lo svolgimento dei suddetti compiti in via continuativa 24 ore su 24.

2. La disciplina dei servizi di reperibilità è definita con regolamento.

¹¹ Si veda l'articolo 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.



Art. 19¹²

Servizi continuati di pronto intervento

1. I comuni e le comunità, secondo quanto previsto nel piano di protezione civile locale, assicurano l'espletamento da parte dei corpi dei vigili del fuoco volontari di un servizio continuato di pronto intervento. Il servizio continuato di pronto intervento è costituito dall'insieme delle misure organizzative idonee a garantire la pronta disponibilità di vigili del fuoco e di attrezzature per l'intervento immediato, ventiquattro ore su ventiquattro, sul luogo dell'evento.

2. I comuni e le comunità forniscono, mediante proprio personale e su richiesta dei corpi dei vigili del fuoco volontari o dei distretti, la collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto all'attuazione degli interventi di soccorso pubblico di competenza dei corpi stessi.

Art. 20

Formazione e addestramento degli operatori di protezione civile e degli amministratori locali

1. Per gli operatori delle strutture che costituiscono il sistema integrato provinciale è richiesta un'adeguata formazione, conseguita secondo quanto previsto da questo articolo. La formazione si articola in un livello di base e in livelli specifici necessari per l'espletamento delle attività tecniche di carattere specialistico e dei compiti di coordinamento e direzione. I livelli di formazione sono conseguiti tramite l'acquisizione di crediti formativi, maturati in base alla preparazione e alle competenze professionali o all'esperienza operativa o alla frequenza di corsi di formazione specialistici.

2. Alla formazione e all'addestramento degli operatori di protezione civile provvede la Provincia; in particolare la Provincia cura:

- a) la definizione, nel piano di protezione civile provinciale, degli indirizzi per la formazione degli operatori;
- b) l'attuazione di iniziative per la formazione degli appartenenti alle strutture operative del sistema integrato provinciale;
- c) la formazione periodica del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco;
- d) la verifica e l'attestazione del conseguimento della formazione di base e dei livelli di formazione specialistica;
- e) l'attuazione di iniziative di formazione degli amministratori degli enti locali, con riferimento ai compiti e alle responsabilità dell'ente locale nelle attività di protezione civile e dei servizi antincendi.

3. Per l'espletamento dei compiti indicati dal comma 2, ad esclusione di quelli della lettera a), la Provincia si avvale di norma della scuola provinciale antincendi e per la protezione civile.

4. Alla formazione e all'addestramento dei vigili del fuoco dei corpi volontari e dei relativi distretti, ivi compresi gli allievi dei gruppi istituiti nell'ambito dei corpi volontari, provvede la federazione, sulla base di programmi annuali approvati dall'agenzia. Per l'attuazione dei programmi di formazione, la federazione di norma si avvale, mediante convenzione e a titolo gratuito, della scuola provinciale antincendi e per la protezione civile.

¹² Si veda l'articolo 18 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).



5. La formazione dei vigili del fuoco del corpo permanente è realizzata sulla base di appositi programmi predisposti dal corpo stesso e approvati dall'agenzia; all'attuazione delle iniziative provvede la scuola provinciale antincendi e per la protezione civile. Per l'acquisizione di particolari idoneità, abilità e abilitazioni, il personale del corpo permanente, individuato dal comandante, può inoltre partecipare a percorsi formativi presso altre organizzazioni o enti, su autorizzazione del direttore dell'agenzia.

6. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento professionale del personale del corpo permanente in ordine ai requisiti di formazione richiesti per l'assunzione definitiva nel corpo medesimo e per la progressione professionale nell'ambito dello stesso, con regolamento sono definiti i livelli di formazione necessari per l'espletamento di attività tecniche di carattere specialistico e di compiti di coordinamento e di direzione nell'ambito del sistema integrato, i criteri e le modalità per l'acquisizione dei crediti formativi e le modalità per la verifica e per l'attestazione del conseguimento della formazione di base e dei livelli di formazione specialistica.

7. La Provincia, i comuni e le comunità, in attuazione di quanto previsto dai piani di protezione civile provinciale e locali, organizzano esercitazioni periodiche degli operatori di protezione civile o anche della popolazione. Le procedure previste nei piani di emergenza formano oggetto di apposite esercitazioni che coinvolgono anche le popolazioni interessate al fine di testare la validità e l'efficacia delle procedure di gestione dell'emergenza in essi previste.

8. Nello svolgimento delle esercitazioni le strutture operative del sistema integrato sono autorizzate, ove necessario, ad effettuare attività di protezione civile anche in deroga ai divieti previsti dalla normativa provinciale vigente, ove non si possa procedere in altro modo, sentiti le strutture e gli organismi preposti alle funzioni di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza della predetta normativa, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite da tali strutture ed organismi ed osservando in ogni caso le dovute precauzioni e cautele.

9. Gli enti organizzatori delle esercitazioni di protezione civile sono autorizzati a stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi in occasione di dette esercitazioni.

Art. 21

Attività di informazione e di sensibilizzazione

1. La Provincia, i comuni e le comunità attuano iniziative dirette alla informazione e alla sensibilizzazione della popolazione in ordine alle attività di protezione civile, secondo quanto previsto dai piani di protezione civile provinciale e locali.

2. Per sensibilizzazione della popolazione si intende ogni attività diretta a diffondere la cultura della sicurezza e la conoscenza delle nozioni fondamentali in materia di protezione civile.

3. Per informazione della popolazione si intende ogni attività diretta a favorire, anche nella fase di gestione dell'emergenza, la conoscenza dei rischi e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi utili ad eliminarne o a mitigarne gli effetti dannosi e a garantire la tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e dell'ambiente, con particolare riferimento ai contenuti dei piani di protezione civile provinciale e locali.



5. Nella fase dell'emergenza all'attività di informazione della popolazione si provvede sulla base di quanto previsto nei piani di protezione civile provinciale e locali. Per l'espletamento di tale attività possono essere scambiate comunicazioni di dati personali tra la Provincia, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati che concorrono alla gestione dell'emergenza. Il supporto per l'informazione alla popolazione nella fase dell'emergenza è assicurato dai centri operativi comunali e sovracomunali con riferimento alle emergenze di interesse locale a carattere rispettivamente comunale e sovracomunale; con riferimento alle emergenze di interesse provinciale i predetti compiti sono svolti dalla sala operativa provinciale.

Titolo V – Attività di gestione dell'emergenza

Capo I – Organizzazione degli interventi di gestione dell'emergenza

Art. 22¹³

Attività ed interventi di interesse locale a carattere comunale

1. Al verificarsi o nell'imminenza di un calamità di interesse comunale il comune competente per territorio interviene per la gestione dell'emergenza avvalendosi dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle altre risorse organizzative e strumentali di cui dispone e del volontariato. Il comune adotta le misure e i provvedimenti di sua competenza idonei a fronteggiare l'emergenza, secondo quanto previsto dal piano di protezione civile locale e mantiene i necessari raccordi con la comunità di riferimento, con la Provincia, con le articolazioni delle amministrazioni statali territorialmente competenti e con ogni altra autorità pubblica, anche al fine di promuovere l'adozione dei provvedimenti e delle misure di loro competenza.

2. Se necessario, una o più delle strutture operative degli altri soggetti del sistema integrato provinciale supportano il comune per la gestione dell'emergenza, sulla base dell'allertamento disposto dalla centrale operativa 115, anche su richiesta del comune stesso.

3. Il sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, adotta i provvedimenti necessari per la gestione dell'emergenza.

4. Il coordinamento delle attività e degli interventi svolti dai soggetti e dalle strutture operative che partecipano alla gestione dell'emergenza spetta al coordinatore tecnico comunale individuato ai sensi del comma 5; il coordinatore tecnico comunale, nell'espletamento dei compiti a lui affidati, garantisce il raccordo con la centrale operativa 115. Restano fermi i compiti di direzione degli interventi di soccorso pubblico attribuiti al comandante del corpo dei vigili del fuoco intervenuto.

5. I compiti di coordinatore tecnico comunale sono assunti dal comandante del corpo volontario competente per territorio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicecomandante del corpo medesimo. Se nel medesimo comune sono istituiti più corpi dei vigili del fuoco volontari, il sindaco nomina il coordinatore tecnico comunale e il vicecoordinatore scegliendoli tra i comandanti dei corpi dei vigili del fuoco volontari del comune. Il sindaco può in ogni caso avocare motivatamente e temporaneamente a sé i compiti del coordinatore tecnico comunale.

¹³ Si veda l'articolo 12 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) e gli articoli 19,24,28 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi)



6. La polizia locale, ai sensi della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, collabora alla gestione dell'emergenza secondo le procedure definite nei piani di protezione civile locali.

Art. 23

Attività ed interventi di interesse locale a carattere sovracomunale

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una calamità di interesse sovracomunale, la comunità competente per territorio interviene per la gestione dell'emergenza secondo quanto previsto dal piano di protezione civile locale. La comunità si avvale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle risorse organizzative e strumentali dei comuni facenti parte della comunità e del volontariato. La comunità organizza e mantiene i necessari raccordi con le strutture comunali, ivi compresa quelle della polizia locale, con la Provincia e con le articolazioni delle amministrazioni statali territorialmente competenti e con ogni altra autorità pubblica, anche al fine di promuovere l'adozione dei provvedimenti e delle misure di loro competenza..

2. Se necessario, una o più delle strutture operative degli altri soggetti del sistema integrato provinciale supportano la comunità per la gestione dell'emergenza, sulla base delle disposizioni della centrale operativa 115, anche su richiesta della comunità stessa.

3. Nulla è innovato in materia di poteri contingibili e urgenti dei sindaci e del Presidente della Provincia..

4. Il coordinamento delle attività e degli interventi svolti dai soggetti e dalle strutture operative intervenuti per la gestione dell'emergenza spetta al coordinatore tecnico sovracomunale individuato ai sensi del comma 5; il coordinatore tecnico sovracomunale, nell'espletamento dei compiti a lui affidati, garantisce il raccordo con la centrale operativa 115. In ogni caso restano fermi i compiti di direzione degli interventi di soccorso pubblico attribuiti ai comandanti dei corpi dei vigili del fuoco intervenuti.

5. I compiti di coordinatore tecnico sovracomunale sono assunti, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, dagli ispettori distrettuali e, in caso di loro assenza o impedimento, dai viceispettori dei distretti medesimi¹⁴. Il presidente della comunità può in ogni caso avocare motivatamente e temporaneamente a sé le funzioni di coordinatore tecnico sovracomunale.

Art. 24¹⁵

Attività ed interventi di interesse provinciale e ulteriori competenze provinciali

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una calamità di interesse provinciale, la Provincia interviene per la gestione dell'emergenza secondo quanto previsto dal piano di protezione civile provinciale. Le attività di gestione dell'emergenza, gli interventi di soccorso pubblico e i lavori di somma urgenza disciplinati dall'articolo 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 di interesse provinciale sono realizzati dall'agenzia, dalle altre strutture provinciali e dagli enti del sistema pubblico della Provincia competenti.

2. Concorrono altresì alla gestione delle emergenze di interesse provinciale il volontariato nonché i comuni e le comunità territorialmente interessati dalla calamità curando la realizzazione delle attività, degli interventi di soccorso pubblico e dei lavori di somma urgenza da eseguire in ambito locale.

¹⁴ Concordato *in riunione del 16.11.2006 che in caso di più distretti ogni ispettore è coordinatore.*

¹⁵ Si veda l'articolo 14 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).



3. Il coordinamento degli interventi e delle attività di gestione dell'emergenza spetta al direttore dell'agenzia. Nei casi in cui non sia dichiarato lo stato di emergenza, il direttore dell'agenzia può delegare temporaneamente i compiti di coordinamento, anche in parte, ai responsabili di altre strutture provinciali competenti per materia in relazione alla tipologia dell'emergenza o alla natura dell'intervento necessario.

4. La Provincia interviene altresì direttamente per l'espletamento delle attività e per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 22 e 23 in caso di inerzia dei comuni o delle comunità.

Art. 25

Sala operativa provinciale e centri operativi locali

1. Per fornire al direttore dell'agenzia il supporto nell'assunzione delle decisioni relative alla gestione delle emergenze nonché per assicurare il coordinamento degli interventi, il piano di protezione civile provinciale prevede i casi e le modalità per l'attivazione della sala operativa provinciale al verificarsi o nell'imminenza di una calamità, determinandone altresì la composizione e il funzionamento. Per le medesime finalità, i piani di protezione civile locali prevedono l'attivazione di centri operativi comunale e sovracomunale a supporto del coordinatore tecnico.

2. I piani di protezione civile provinciale e locali prevedono inoltre le modalità operative per assicurare la reciproca collaborazione della sala operativa provinciale e dei centri operativi locali.

3. La convocazione, l'organizzazione e la direzione della sala operativa nonché dei centri operativi comunali e sovracomunali spettano rispettivamente al direttore dell'agenzia, al coordinatore tecnico comunale e a quello sovracomunale.

4. Per garantire il coordinamento tra lo Stato e la Provincia, alla sala operativa provinciale è invitato a partecipare il Commissario del Governo o un suo rappresentante e, ove necessario, i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti dallo stesso designati. Per le medesime finalità, al centro operativo sovracomunale e comunale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle forze di polizia statali che operano a livello locale.

Art. 26

Dichiarazione dello stato di emergenza

1. Quando l'emergenza connessa a una calamità come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera f), o a un grande evento come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera g), appare, per estensione o per intensità, particolarmente grave, il Presidente della Provincia, su proposta del direttore dell'agenzia, dichiara con decreto lo stato di emergenza, delimitando la zona del territorio provinciale interessata.

2. Il decreto è comunicato immediatamente al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, alle comunità e ai comuni territorialmente interessati dall'emergenza ed è diffuso a cura della Provincia, mediante l'utilizzo dei mezzi di informazione ritenuti idonei. Le comunità e i comuni interessati rendono noto con tempestività lo stato di emergenza alle popolazioni locali mediante avvisi esposti ai relativi albi e con altri mezzi adeguati all'urgenza.

3. La modifica e la cessazione dello stato di emergenza sono dichiarate e rese note secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.



Art. 27¹⁶

Norme in materia di contabilità ed altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

1. I lavori pubblici e le relative forniture funzionali all'attività di gestione dell'emergenza possono essere effettuati in economia anche in deroga al limite previsto dal comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

2. Per l'esecuzione dei lavori pubblici di somma urgenza e delle relative forniture funzionali all'attività di gestione dell'emergenza si applicano le disposizioni dell'articolo 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 ed è possibile procedere all'esecuzione in economia, anche mediante affidamento diretto, senza limiti di importo e nella misura strettamente necessaria per far fronte all'estrema urgenza. Per l'esecuzione dei predetti lavori, si prescinde da qualsiasi parere, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato.

3. Quando le circostanze non consentano di procedere alla stipulazione di contratti pubblici per l'affidamento di noli e di forniture di beni e servizi secondo le procedure previste dalla normativa vigente per i casi di urgenza, il direttore dell'agenzia, con riferimento agli interventi e alle attività di interesse provinciale, e il sindaco, con riferimento agli interventi e alle attività di interesse locale, possono, con provvedimento definitivo, disporre requisizioni a norma dell'articolo 28 del regio decreto legge 9 dicembre 1926 n. 2389, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833, anche avvalendosi di funzionari all'uopo delegati.

4. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, per le spese relative agli interventi di competenza dell'agenzia, al fine di consentire l'immediata erogazione delle somme necessarie, possono essere autorizzate sul bilancio dell'agenzia aperture di credito presso la tesoreria competente a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). Per le medesime finalità possono essere autorizzate sul bilancio della Provincia aperture di credito ai sensi del predetto articolo 62 per le spese relative agli interventi di gestione dell'emergenza di competenza di altre strutture provinciali.

5. Nel rispetto dell'ordinamento di contabilità degli enti locali, i comuni e le comunità adeguano i propri bilanci al fine di garantire la pronta disponibilità dei finanziamenti necessari per la gestione delle emergenze.

6. Nel bilancio dell'agenzia è istituito un fondo per il finanziamento delle attività di gestione dell'emergenza. A carico di tale fondo sono assunte le spese relative alle attività di gestione dell'emergenza nonché alla realizzazione dei lavori di somma urgenza previsti dall'articolo 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 svolti dall'agenzia stessa ed è disposto il contributo della Provincia al finanziamento delle attività e dei lavori di somma urgenza di interesse locale. La Giunta provinciale determina le tipologie di attività e di lavori da finanziare a carico del fondo e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione del contributo relativo alle attività e ai lavori di somma urgenza di interesse locale, fino al concorso dell'intera spesa sostenuta, anche in relazione alla capacità finanziaria del comune o della comunità interessati.

7. Le misure di limitazione e di regolazione del transito e del traffico che interessano i luoghi colpiti dalle calamità, anche per la movimentazione di persone e di mezzi all'interno delle proprietà private, sono disposte, per quanto di competenza, dal sindaco e dalle autorità che svolgono le funzioni di disciplina del traffico stradale ovvero, quando le stesse non vi provvedano e nei casi di massima urgenza, dal direttore dell'agenzia relativamente alle emergenze di interesse provinciale e dal

¹⁶ Si veda l'articolo 8 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), più numerose disposizioni della normativa relativa ai servizi antincendi



coordinatore tecnico comunale o sovracomunale in relazione alle emergenze di interesse locale rispettivamente a carattere comunale o sovracomunale. All'espletamento delle operazioni di regolazione del traffico e del transito in occasione di emergenze provvedono, nei luoghi colpiti dalla calamità, oltre al personale addetto ai compiti di polizia stradale, anche il personale del corpo permanente e i vigili del fuoco dei corpi volontari.

8. Il denaro, i valori e i beni mobili che si rinvencono durante le operazioni di sgombero in caso di calamità sono separati, recuperati e annotati in appositi elenchi che specificano il luogo di rinvenimento a cura dei vigili del fuoco e quindi consegnati all'amministrazione del comune nel cui territorio sono stati rinvenuti, che provvede alla custodia e alla restituzione, secondo modalità idonee a garantirne l'integrità. Per il recupero e la custodia dei beni culturali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 28¹⁷

Gestione del rischio valanghe

1. Per fornire agli enti locali il supporto tecnico e conoscitivo nell'adozione delle misure e dei provvedimenti urgenti a tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dell'ambiente, dei beni e dei servizi pubblici e di pubblica utilità a fronte del rischio di fenomeni valanghivi, i comuni o le comunità il cui territorio è interessato dal predetto rischio, secondo quanto previsto dal comma 3, costituiscono le commissioni locali valanghe.

2. Le commissioni locali valanghe collaborano con la Provincia per l'espletamento del servizio di meteorologia di cui all'articolo 9, con particolare riferimento al monitoraggio su scala locale dei fenomeni nivometeorologici, sulla base dei criteri stabiliti dall'agenzia. Le commissioni concorrono altresì, per gli aspetti connessi con la prevenzione e con la gestione del rischio di fenomeni valanghivi, alla predisposizione e all'aggiornamento dei piani di protezione civile provinciale e locali.

3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dagli accordi di programma di cui al comma 5, il piano di protezione civile locale, in relazione alla localizzazione, all'estensione e alla concentrazione delle aree soggette al rischio di valanghe in base a quanto previsto dalle carte della pericolosità e dei rischi, definisce il numero e l'ambito di operatività delle commissioni locali valanghe, determinando altresì i criteri per la loro composizione; in ogni caso devono far parte di ciascuna commissione un vigile del fuoco del corpo volontario competente per territorio, un componente della sezione del Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico operante a livello locale e un esperto in materia di nivologia. Le commissioni locali valanghe sono nominate dai comuni o dalla comunità, in relazione ai loro ambiti di operatività. La nomina, la composizione e le loro variazioni sono comunicate all'agenzia.

4. Le spese relative al funzionamento delle commissioni locali valanghe sono a carico dei comuni o delle comunità, ivi comprese quelle relative alla dotazione delle attrezzature e dell'equipaggiamento, sulla base di standard stabiliti dall'agenzia. La Provincia cura la formazione e l'aggiornamento dei componenti delle commissioni locali valanghe e assicura, su richiesta delle stesse commissioni, il supporto tecnico-conoscitivo.

5. Le comunità e i comuni possono stipulare accordi di programma per la realizzazione in forma integrata delle azioni e delle attività previste in questo articolo, anche attraverso la costituzione di commissioni unificate.

¹⁷ Si veda l'articolo 5 della legge 27 agosto 1982, n.21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19).



Art. 29¹⁸

Servizio di piena

1. La Provincia, e con il concorso dei corpi dei vigili del fuoco volontari, provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio di piena, da attivarsi nell'imminenza di eventi alluvionali, per il presidio, per il controllo e per il monitoraggio dei corsi d'acqua, dei laghi e delle relative opere arginali nonché per l'esecuzione degli interventi tecnici e delle opere urgenti finalizzati ad evitare la tracimazione e la rotta degli argini.

2. Le modalità per l'espletamento del servizio di piena sono stabilite dal piano di protezione civile provinciale.

3. La Provincia provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati relativi alle altezze idrometriche dei corsi d'acqua e dei laghi nonché alle portate dei corsi d'acqua, anche ai fini del servizio di piena.

Art. 30¹⁹

Laminazione delle piene e controllo delle emergenze dovute a fenomeni di siccità o di inquinamento idrico

1. Indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il direttore dell'agenzia, in previsione o in presenza di eventi di piena e al fine di prevenire esondazioni o altri pericoli per l'incolumità pubblica, può temporaneamente disporre l'invaso o lo svaso anche totale dei serbatoi di accumulo idrico, ordinare l'apertura dei canali scolmatori, ivi compresa la galleria Adige - Garda, e adottare ogni altra misura per regolare i livelli d'invaso dei serbatoi e la portata dei corsi d'acqua.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzo in favore dei concessionari o di terzi; se le misure di regolazione dell'invaso dei serbatoi di accumulo idrico comportano vincoli di durata complessivamente superiore a venti giorni nel corso dell'anno solare, è corrisposto dalla Provincia ai concessionari, per ciascun giorno successivo al ventesimo, un indennizzo corrispondente al doppio della misura giornaliera del canone annuo di concessione.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati ai concessionari tenuti a darne esecuzione, alle regioni e alle autorità statali competenti per il coordinamento e per la gestione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle operazioni previste dal comma 1.

4. Allo scopo di prevenire e controllare gli eventi di cui al comma 1, la Giunta provinciale, su proposta dell'agenzia, può destinare, con riferimento ai singoli bacini di accumulo idrico, una parte del relativo volume di invaso alla laminazione delle piene, corrispondendo ai concessionari un indennizzo determinato ed erogato secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto dell'effettiva riduzione della produzione.

¹⁸ Si veda l'articolo 39 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)

¹⁹ Si veda l'articolo 14 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)



5. Allo scopo di prevenire e di controllare le emergenze dovute a fenomeni di siccità o di inquinamento idrico, la Giunta provinciale, anche in attuazione degli accordi previsti dall'articolo 36, comma 8, del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, acquisite le valutazioni dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nonché quelle dell'agenzia per la protezione civile e per i servizi antincendi in ordine alla localizzazione e all'intensità del rischio presente, può stabilire i criteri per l'adozione in via straordinaria e temporanea di misure per la regolazione dei livelli d'invaso dei bacini di accumulo idrico e per la regolazione e la variazione delle derivazioni di acqua pubblica e del deflusso minimo vitale. La Giunta provinciale stabilisce altresì i criteri per la determinazione degli indennizzi da riconoscere ai titolari del diritto di derivazione di acqua pubblica in relazione all'adozione delle misure previste da questo comma e, nel caso degli accordi previsti dall'articolo 36, comma 8, del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, i criteri per la ripartizione delle relative spese tra le regioni e le province autonome interessate.

6. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche attua i provvedimenti previsti nel comma 2, anche mediante la modifica degli atti che disciplinano la derivazione di acqua pubblica.

Art. 31²⁰

Coordinamento con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti

1. Il Presidente della Provincia, al verificarsi delle situazioni di danno o di pericolo previste dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, assume le iniziative necessarie per promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza riferita al territorio provinciale da parte del competente organo statale e per la definizione delle intese di cui all'articolo 34 del medesimo decreto.

2. Fino alla nomina del commissario ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, che provvede al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli della Provincia a norma dell'articolo 35, comma 2, dello stesso decreto, il coordinamento degli interventi sul territorio provinciale è svolto dal direttore dell'agenzia.

3. L'intervento coordinato dello Stato, della Provincia e degli enti locali è effettuato sulla base dei programmi di protezione civile previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

4. Il sistema integrato provinciale, coordinato e organizzato secondo quanto previsto da questa legge, collabora con i competenti organi e autorità statali per la gestione dell'emergenza connessa con le calamità che richiedono l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e per quelle rientranti nelle materie di competenza statale

5. Il Presidente della Provincia può richiedere l'intervento della Provincia autonoma di Bolzano, delle regioni e di altri organismi pubblici e privati, in appoggio al sistema integrato provinciale, per la gestione delle emergenze sul territorio della provincia di Trento. L'apporto di tali soggetti a sostegno

²⁰ Si veda l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige norme in materia di urbanistica e opere pubbliche) e l'articolo 15 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).



del sistema integrato provinciale è definito e organizzato secondo le direttive di coordinamento impartite dall'agenzia.

Capo II – Concorso alla gestione delle emergenze fuori dal territorio provinciale²¹

Art. 32²²

Iniziative e interventi diretti di protezione civile fuori dal territorio provinciale

1. La Provincia può effettuare interventi ed espletare attività di protezione civile fuori dal territorio della provincia di Trento quando in ambito extraprovinciale si verificano rischi o emergenze che producono o potrebbero produrre, anche indirettamente, effetti dannosi sul territorio provinciale; gli interventi e le attività sono espletati sulla base di accordi con gli enti o con le amministrazioni pubbliche direttamente interessati.

2. La Provincia, a fini di collaborazione, può sostenere spese o effettuare interventi diretti per fronteggiare emergenze determinate da calamità e da eccezionali situazioni di bisogno che si verificano in ambito extraprovinciale, su richiesta dello Stato o di altre amministrazioni.

3. La Provincia può altresì espletare attività di protezione civile anche fuori dal territorio provinciale, per la realizzazione di iniziative concordate con altri enti, amministrazioni ed organismi competenti.

4. Le iniziative e gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono realizzate dall'agenzia, con la collaborazione delle altre strutture provinciali e di altri enti pubblici competenti in relazione agli interventi da effettuare nonché delle strutture operative del sistema integrato provinciale, previa autorizzazione della Giunta provinciale, garantendo in ogni caso il mantenimento di adeguate risorse organizzative e strumentali per fronteggiare l'eventuale insorgenza di emergenze sul territorio provinciale. La Giunta provinciale, con il provvedimento di autorizzazione, stabilisce i criteri per l'organizzazione e per la realizzazione delle iniziative e degli interventi nonché per la definizione da parte dell'agenzia di accordi per la disciplina dei rapporti funzionali e finanziari con i soggetti pubblici o privati interessati dall'iniziativa o dall'intervento.

4. Al coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti da questo articolo provvede il direttore dell'agenzia o i responsabili di altre strutture provinciali delegati ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

5. Per l'esecuzione e per l'affidamento di lavori, noli e forniture relativi alle iniziative e agli interventi previsti nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 27 di questa legge e si può provvedere sulla base dei programmi di spesa di cui all'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia

²¹ *Questo capo dovrebbe disciplinare tutte le ipotesi di intervento delle strutture (una o più) del sistema integrato:*

a) *gli interventi in territori ma con effetti diretti sul nostro territorio;*

a) *gli interventi all'esterno del territorio provinciale a livello collaborativi (si va dagli interventi ordinari di ausilio, come quelli dei vigili del fuoco sull'autostrada fino alle spedizioni internazionali).*

La prima disposizione del capo, che dovrebbe pertanto fare un quadro completo degli interventi del sistema integrato avrebbe anche natura autorizzatoria degli stessi. L'articolo sulle colonne mobili provinciali, invece, avrebbe un approccio solo di tipo organizzativo.

²² Si veda l'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n.



autonoma di Trento) e delle perizie di cui all'articolo 52, comma 4, delle legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

6. Indipendentemente dal verificarsi dei presupposti previsti dai commi precedenti, il corpo permanente e i corpi dei vigili del fuoco volontari possono intervenire nelle province confinanti col territorio provinciale, a supporto e su richiesta delle amministrazioni interessate dall'emergenza, dandone avviso alla centrale operativa 115.

7. Per il finanziamento degli interventi previsti in questo articolo si fa riferimento agli stanziamenti del bilancio dell'agenzia destinati alle realizzazione delle medesime finalità nel territorio provinciale.

Art. 33

Colonne mobili provinciali

1. Per l'effettuazione degli interventi diretti della Provincia fuori dal territorio provinciale ai sensi dell'articolo 32 nella fase di prima emergenza, anche nelle more dell'autorizzazione della Giunta provinciale di cui al comma 4 dello stesso articolo, la Provincia attiva strutture di intervento rapido, denominate colonne mobili provinciali, differenziate per entità e tipologia di evento e di intervento e composte dalle strutture operative del sistema integrato e da altri soggetti, pubblici e privati in grado di fornire un idoneo contributo in relazione alle necessità dei singoli interventi.

2. La composizione e l'attivazione delle colonne mobili è disposta dal direttore dell'agenzia.

3. I criteri per l'organizzazione, per la composizione e per il funzionamento delle colonne mobili provinciali, con riguardo in particolare al coordinamento, ai modi e ai tempi di allertamento e di intervento, sono determinati dalla Giunta provinciale.

Titolo VI – *Interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione*

Capo I – *Organizzazione delle attività di ripristino definitivo e di ricostruzione*

Art. 34

Norme generali sul ripristino definitivo e sulla ricostruzione

1. Il ripristino definitivo dei servizi pubblici la ricostruzione dei beni sono svolti della Provincia, da comuni e dalle comunità nonché dai privati, secondo quanto previsto rispettivamente dal capo II e dal capo III di questo titolo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo titolo, sono richiesti l'accertamento da parte dell'agenzia in ordine alla sussistenza delle caratteristiche in base alle quali l'evento è qualificato come calamità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) e la conseguente delimita del territorio interessato. Si prescinde dall'accertamento nel caso in cui sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza con riferimento al territorio in essa delimitato.

3. Nel caso in cui al recupero degli edifici gravemente danneggiati o distrutti a seguito di una calamità non provveda il proprietario, il comune, previa diffida al proprietario stesso, può acquisire l'immobile, compresa la relativa area di sedime, anche mediante espropriazione, al fine della



realizzazione degli interventi necessari per ricomporre l'assetto urbano in armonia con gli strumenti urbanistici. Con riferimento agli interventi previsti da questo comma, la Giunta provinciale può stabilire che l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sia aumentata fino al 30 per cento.

4. Qualora i beni oggetto degli indennizzi per i danni previsti dal capo III siano coperti da assicurazione, la spesa ritenuta ammissibile ai fini della concessione degli indennizzi stessi è ridotta in misura proporzionale al risarcimento disposto dalla compagnia di assicurazione.

5. L'agenzia assicura il coordinamento per la redazione dei piani o dei programmi degli interventi di ricostruzione e di ripristino finanziati, anche parzialmente, con risorse dello Stato o di altri soggetti.

Art. 35

Regia unitaria degli interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione

1. Quando per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei beni pubblici e privati nonché per il ripristino definitivo dei servizi pubblici a seguito di una calamità è indispensabile una regia unitaria degli interventi, il comune o la comunità competente per territorio in relazione all'estensione dell'area interessata dai danni promuove la stipulazione di una convenzione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'effettuazione degli interventi stessi.

2. La convenzione individua gli interventi da realizzare, stabilisce i criteri e le modalità per la loro progettazione e realizzazione in forma coordinata e disciplina i rapporti organizzativi, funzionali e finanziari tra i soggetti aderenti alla medesima convenzione, individuando un incaricato della regia unitaria degli interventi e definendo i poteri spettanti allo stesso. La convenzione può definire le modifiche necessarie all'assetto delle proprietà se non può essere mantenuta inalterata la conformazione originaria degli edifici. Quando la convenzione deve essere stipulata in forma pubblica, il comune o la comunità che ne ha promosso la stipulazione provvede all'espletamento delle funzioni di ufficiale rogante.

3. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione oggetto della convenzione possono comprendere, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi, lavori diretti al consolidamento statico, alla sicurezza, all'adeguamento alle normative tecniche e sanitarie e al miglioramento funzionale dell'intero edificio danneggiato.

4. Quando si rendono indispensabili interventi unitari su edifici privati o su edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la convenzione disciplina il conferimento della rappresentanza unitaria dei proprietari in tutte le fasi del ripristino e della ricostruzione previste nella convenzione, ivi compreso il riparto delle spese in relazione ai lavori eseguiti sulle diverse proprietà.

5. Per consentire l'effettuazione degli interventi oggetto della convenzione può essere promossa l'espropriazione di immobili ai sensi dell'articolo 34, comma 3, quando non è possibile provvedere in altro modo.

6. Per la realizzazione degli interventi relativi ai beni privati oggetto della convenzione, le agevolazioni previste dal capo III sono concesse ai beneficiari nella misura massima prevista da questa legge, secondo le modalità previste dal regolamento del comma 7.

7. Con regolamento sono adottate le disposizioni attuative di questo articolo e sono definiti in particolare i contenuti minimi delle convenzioni.



Capo II - Interventi di ripristino definitivo dei servizi pubblici e di ricostruzione dei beni pubblici e di pubblica utilità

Art. 36

Programmazione e attuazione degli interventi

1. Ai fini di questo capo:

- a) per ricostruzione dei beni si intende la realizzazione degli interventi volti al rifacimento, alla riparazione e alla ristrutturazione dei beni pubblici e di pubblica utilità distrutti, danneggiati o resi inservibili a seguito di una calamità;
- b) per ripristino definitivo dei servizi pubblici si intende la realizzazione degli interventi volti a garantire la ripresa definitiva dell'erogazione dei servizi pubblici, a seguito di una calamità.

2. Alla ricostruzione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio provinciale nonché al ripristino definitivo dei servizi pubblici di interesse provinciale provvede la Provincia, avvalendosi delle strutture provinciali competenti in relazione alla tipologia degli interventi da realizzare; ai medesimi interventi provvedono i comuni e le comunità con riferimento ai beni appartenenti al loro demanio e patrimonio nonché ai servizi di interesse locale a carattere rispettivamente comunale e sovracomunale. Alla ricostruzione dei beni di proprietà statale la cui gestione è delegata alla Provincia provvede la Provincia stessa, nei limiti della delega conferita dallo Stato.

3. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dei beni e di ripristino definitivo dei servizi pubblici la Provincia, i comuni e le comunità adottano appositi piani, da attuarsi mediante gli strumenti di programmazione settoriale previsti dalle leggi vigenti.

4. I piani di ricostruzione dei beni pubblici e di ripristino definitivo dei servizi pubblici stabiliscono:

- a) gli interventi da realizzare e le relative priorità;
- b) la delimitazione delle aree in cui si effettuano gli interventi di ricostruzione, con la previsione planivolumetrica degli immobili interessati;
- c) la destinazione d'uso degli immobili;
- d) l'individuazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione da realizzare;
- e) gli eventuali beni immobili da acquisire al fine della realizzazione degli interventi previsti nel piano;
- f) un sommario preventivo della spesa occorrente per l'esecuzione degli interventi.

5. I piani di ricostruzione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio della Provincia e di ripristino definitivo dei servizi pubblici di interesse provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'agenzia, che assicura il coordinamento delle attività svolte dalle strutture provinciali competenti per la programmazione degli interventi.

6. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione, a valere sui fondi previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 16



giugno 2006, n. 3, delle risorse per il finanziamento delle opere di interesse locale previste dai piani di ricostruzione e di ripristino definitivo, tenuto conto e della capacità finanziaria dei singoli comuni e comunità.

7. La Provincia può concedere i contributi previsti dalla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi di opere pubbliche nella regione) ai soggetti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), della stessa legge fino al 95 per cento della spesa ammissibile quando gli interventi riguardano la ricostruzione o la riparazione delle opere danneggiate o distrutte a seguito di calamità. **(GASPERETTI)**

8. In caso di calamità che colpiscono i patrimoni boschivi, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 26 o lo stato di eccezionale pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 51, la Provincia può concedere ai relativi proprietari pubblici e privati contributi, a titolo di indennizzo, fino al limite massimo annuale di spesa di 400.000 euro, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per la concessione da parte della Provincia di contributi per il ripristino dei danni ai soprassuoli forestali.

Capo III- Interventi di ripristino e di ricostruzione a favore di soggetti privati

Sezione I

Interventi per la ripresa delle attività economiche

Art. 37

Fondo di solidarietà provinciale

1. La Provincia concede, secondo quanto previsto in questa sezione, agevolazioni a titolo di indennizzo per la ripresa delle attività produttive e professionali danneggiate a seguito di calamità,

2. Alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni provvedono le strutture provinciali competenti in relazione ai settori produttivi previsti da questa sezione.

3. Per la concessione delle agevolazioni previste da questa sezione è istituito nel bilancio della Provincia un fondo di solidarietà provinciale.

4. In relazione all'entità delle risorse disponibili sul fondo di solidarietà provinciale, la Giunta provinciale stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di intervento, i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, definendo in particolare le condizioni di ammissibilità alle stesse, le soglie minime e la graduazione delle agevolazioni, anche in relazione alle caratteristiche e alla dimensione della struttura organizzativa dei beneficiari. La Giunta provinciale può determinare altresì le modalità di concorso delle comunità per l'espletamento di determinati compiti relativi alla raccolta e all'istruttoria delle domande di agevolazione nonché i casi e le modalità per l'accertamento dei danni, anche sulla base di perizie redatte da professionisti esterni all'amministrazione.

5. La Giunta provinciale, su proposta dell'agenzia, in relazione all'entità delle risorse disponibili sul fondo e all'entità complessiva delle domande presentate, fissa le quote del fondo medesimo da riservare a ciascuno dei settori produttivi previsti in questa sezione.



6. Sono ammessi alle agevolazioni previste in questa sezione le imprese e i soggetti operanti in provincia di Trento, a condizione che gli stessi si impegnino a proseguire l'attività produttiva per il periodo e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli indennizzi non sono cumulabili con agevolazioni concesse da altri enti o amministrazioni per le medesime finalità.

7. La Giunta provinciale, con cadenza triennale, può aggiornare le soglie massime delle agevolazioni fissate da questa sezione sulla base dell'indice medio annuo di variazione dei prezzi al consumo.

Art. 38

Contributi per il settore agricolo

1. Per la ripresa delle attività produttive, a favore delle imprese agricole, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, delle cooperative agricole, delle associazioni agrarie comunque denominate, ivi comprese le consortile, che, a causa di calamità, abbiano subito danni rilevanti in rapporto alla struttura e alle dimensioni dell'azienda, possono essere concessi, a titolo di indennizzo, contributi in conto capitale, in misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile sulle spese occorrenti per i seguenti interventi:

- a) ripristino della coltivabilità;
- b) ripristino delle piantagioni;
- c) ricostruzione e riparazione di strutture e infrastrutture agricole;
- d) ripristino degli impianti di conservazione e di trasformazione dei prodotti a livello aziendale ed interaziendale;
- e) ripristino o acquisto delle attrezzature danneggiate o distrutte;
- f) ricostituzione delle scorte, vive o morte, danneggiate o distrutte.

2. Ai fini della concessione dei contributi previsti in questo articolo, si fa riferimento alla nozione di calamità naturale o di evento eccezionale prevista dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

3. Per la determinazione degli indennizzi spettanti per il ripristino delle piantagioni si fa riferimento all'età e alla produttività delle colture danneggiate.

4. Qualora non possa essere assicurata la ripristinabilità delle coltivazioni, delle strutture, delle infrastrutture e degli impianti di cui al comma 1, ai soggetti indicati nello stesso comma nonché ai proprietari ed usufruttuari che assicurano le normali necessità di coltivazione del fondo al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa agricola può essere concesso un contributo fino all'80 per cento del valore che tali beni avevano prima della calamità, a condizione che l'indennizzo concesso sia reimpiegato per finalità agricole. Questo contributo può essere concesso anche nel caso in cui la coltivazione dei fondi non possa essere ripresa a causa dell'interruzione delle vie di accesso ai fondi medesimi; in tal caso la concessione del contributo è subordinata alla cessione al comune, a titolo gratuito, della proprietà del fondo, con spese di intavolazione a carico del comune.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 può essere concesso inoltre, nel rispetto della normativa comunitaria un indennizzo una tantum nella misura massima del 70 per cento del ricavo che sarebbe derivato dalla vendita dei frutti pendenti andati distrutti.]



6. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche agli enti pubblici e alle amministrazioni separate di uso civico che dispongono di beni utilizzati in attività agricole.

Art. 39

Contributi per i settori diversi da quello agricolo

1. Per la ripresa delle attività produttive, alle imprese non agricole che, a causa di calamità, abbiano subito danni rilevanti in rapporto alla struttura e alle dimensioni dell'azienda, possono essere concessi, a titolo di indennizzo, i seguenti contributi in conto capitale:

- a) un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la riparazione, per la ricostruzione, anche in economia o per l'acquisto di nuovi beni in sostituzione di quelli danneggiati, distrutti ovvero dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente; in ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore a 750.000 euro;
- b) un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'espianto, il trasporto e la reinstallazione di impianti, di macchinari e di attrezzature da trasferire in seguito a provvedimenti adottati dalle autorità competenti in relazione a calamità.

2. Alle imprese di cui al comma 1 può essere concesso inoltre, nel rispetto della normativa e degli orientamenti comunitari, un indennizzo *à tantum* nella misura massima dell'8 per cento dei ricavi delle vendite o delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente al verificarsi della calamità per l'interruzione dell'attività produttiva o per la riduzione del volume degli affari a causa dell'evento stesso per un periodo superiore a un mese o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una percentuale superiore all'8 per cento del ricavo annuo. L'ammontare di tale contributo non può essere superiore a 100.000 euro.

3. Nel caso in cui non vi sia identità tra il proprietario dell'immobile e il titolare dell'attività produttiva, i contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi al proprietario dell'immobile danneggiato o distrutto alle condizioni, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 37, comma 4.

4. Gli immobili dichiarati inagibili, ubicati in aree non più idonee per l'esercizio dell'attività d'impresa, su richiesta del proprietario possono essere acquisiti a titolo gratuito dal comune ovvero, in caso di demolizione, può essere acquisita dal comune stesso la relativa area di sedime; in tal caso spetta al proprietario, in luogo delle agevolazioni previste dai commi precedenti, un indennizzo in misura non superiore al 50 per cento del valore dell'immobile allo stato di fatto e di diritto sussistente al momento antecedente al verificarsi della calamità.

Art. 40

Agevolazioni per i lavoratori autonomi

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 39 sono concesse anche ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile nella misura complessiva non superiore a 300.000 euro ed in ogni caso con un riduzione pari a 2.000 euro.



Sezione II

Altri interventi a favore dei privati

Art. 41²³

Interventi in materia di edilizia privata

1. Per il recupero degli edifici di proprietà privata siti in provincia di Trento, destinati ad alloggio e danneggiati a causa di calamità, le comunità possono concedere i contributi previsti da questo articolo alle persone fisiche proprietarie dei medesimi edifici alla data della domanda di contributo e occupanti gli stessi al verificarsi della calamità.

2. Formano oggetto dei contributi previsti da questo oltre alla riparazione dei danni subiti dall'edificio, anche i lavori diretti al consolidamento statico, all'adeguamento alle normative tecniche e sanitarie e al miglioramento funzionale dell'edificio stesso. Qualora l'alloggio sia gravemente danneggiata, distrutta ovvero dichiarata inagibile con provvedimento dell'autorità competente, formano oggetto dei contributi previsti da questo articolo anche l'acquisto, la costruzione o il risanamento di altro alloggio, che deve avere le caratteristiche previste dalle norme in materia di edilizia abitativa agevolata vigenti al momento della concessione del contributo.

3. Per gli interventi previsti dal comma 2 possono essere concessi ai richiedenti che non siano proprietari di altro alloggio idoneo, a prescindere dalla loro condizione economico-patrimoniale, le seguenti agevolazioni:

- a) contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- b) contributi, erogati semestralmente, nella misura del 100 per cento degli interessi su mutui di importo massimo pari alla differenza fra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo di cui alla lettera a), contratti con le banche convenzionate nel settore dell'edilizia abitativa agevolata.

4. Per gli interventi previsti dal comma 2 possono essere concessi, in alternativa, ai proprietari di altro alloggio idoneo e che si trovano in una condizione economico patrimoniale rientrante nei limiti fissati per l'accesso ai benefici nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, le seguenti agevolazioni:

- a) contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- b) contributi, erogati semestralmente, nella misura del 100 per del cento degli interessi su mutui di importo massimo pari alla spesa ritenuta ammissibile, contratti con le banche convenzionate nel settore dell'edilizia abitativa agevolata.

5. Per gli interventi previsti dal comma 2 ai proprietari di altro alloggio idoneo e che si trovano in una condizione economico patrimoniale superiore ai limiti fissati per l'accesso ai benefici nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, possono essere concessi contributi, erogati semestralmente, nella misura del 100 per del cento degli interessi su mutui di importo massimo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile contratti con le banche convenzionate nel settore dell'edilizia abitativa agevolata.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non si considera idoneo l'alloggio dichiarato inagibile dall'autorità competente, l'edificio privo di servizi igienici ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del decreto ministeriale 9 ottobre 1978 emanato in attuazione dell'articolo 21 della legge 27 luglio

²³ (artt. 30 e 31 L.P. 2/1992)



1978, n. 392 o con servizi igienici esterni all'alloggio nonché l'edificio di proprietà non esclusiva del soggetto richiedente.

7. Alle agevolazioni previste da questo articolo si applicano le disposizioni relative ai vincoli ed alle sanzioni previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata in vigore al momento della concessione dei contributi, ivi comprese le disposizioni sul trasferimento dei contributi.

8. I contributi previsti dai da questo articolo possono essere concessi anche a cooperative edilizie proprietarie di edifici occupati da soci assegnatari in possesso di requisiti stabiliti dalle disposizioni medesime.

9. Gli edifici danneggiati rientranti nell'ambito di applicazione di questo articolo, ovvero, in caso di demolizione, la loro area di sedime con le relative pertinenze possono essere acquisiti a titolo gratuito dal comune; ai loro proprietari è concesso un contributo in conto capitale pari al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

10. In caso di espropriazione, finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici resi necessari da calamità, di edifici rientranti nell'ambito di applicazione di questo articolo ovvero, se trattasi di edifici distrutti, in caso di espropriazione del loro sedime e delle relative pertinenze, il proprietario può esercitare il diritto di opzione tra il percepimento dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e l'ottenimento di un contributo in conto capitale pari al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile, se l'immobile è distrutto o dichiarato inagibile, e pari al 100 per cento negli altri casi. Qualora il proprietario opti per il contributo, l'ente espropriante assume l'onere per la parte di spesa corrispondente all'indennità di espropriazione.

11. Le comunità disciplinano con propri regolamenti l'esercizio dei compiti loro attribuiti da questo articolo, determinando in particolare i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi. La Provincia può, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approvare uno schema- tipo dei regolamenti previsti in questo comma.

12. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione alle comunità, a valere sui fondi previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, delle risorse straordinarie per il finanziamento degli interventi previsti in questo articolo e fissa, in relazione all'entità delle risorse disponibili, la misura minima del contributo spettante ai beneficiari.

Art. 42²⁴

Interventi straordinari per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica

1. Le comunità possono autorizzare Itea S.p.a a stipulare con i soggetti rimasti privi dell'unico alloggio a seguito di una calamità contratti di locazione temporanea ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)); a tal fine le comunità possono sospendere l'assegnazione degli alloggi in esecuzione delle graduatorie approvate ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2005. Per l'accesso agli interventi straordinari di questo articolo si prescinde dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale n. 15 del 2005.

²⁴ (art. 34 L.P. 2/1992)



2. Nel caso di emergenze di interesse provinciale la Provincia determina, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, con propri atti di indirizzo e coordinamento, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti da questo articolo.

3. Restano fermi i poteri del sindaco o del Presidente della Provincia per l'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti aventi ad oggetto l'acquisizione della disponibilità di beni per le finalità di questo articolo.

Art. 43²⁵

Veicoli

1. Per la sostituzione dei veicoli ad uso privato distrutti o resi inservibili a causa di una calamità, per la quale sia stato decretato lo stato di emergenza, la Provincia può concedere ai proprietari un contributo fino all'80 per cento del valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale avendo riguardo a garantire la graduazione delle agevolazioni in relazione alla tipologia del veicolo.

2. Per la riparazione dei veicoli ad uso privato danneggiati a causa di una calamità, per la quale sia stato decretato lo stato di emergenza, la Provincia può concedere ai proprietari un contributo fino all'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta e in ogni caso non oltre il valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità.

Titolo VII – *Organizzazione del sistema integrato provinciale*

Capo I - Strutture

Art. 44²⁶

Strutture operative del sistema integrato provinciale

1. Costituiscono strutture operative del sistema integrato provinciale della protezione civile e dei servizi antincendi:

- a) l'agenzia per la protezione civile e per i servizi antincendi, il corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e le altre strutture organizzative della stessa agenzia;
- b) le strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari competenti per gli aspetti attinenti l'igiene e la sanità pubblica ed il soccorso sanitario;
- c) il corpo forestale provinciale;
- d) i corpi dei vigili del fuoco volontari e le strutture comunali di protezione civile;
- e) i distretti e la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, denominati rispettivamente distretti e federazione;
- f) le squadre antincendi aziendali;
- g) le commissioni locali valanghe;
- h) il servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

²⁵ (art. 37 bis della L.P. n. 2/1992)

²⁶ (art. 37 bis della L.P. n. 2/1992)



- i) le strutture operative della Croce Rossa italiana operanti in ambito provinciale;
- j) le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia.

Art. 45

Agenzia provinciale per la protezione civile e per i servizi antincendi

1. Per l'espletamento dei servizi di competenza della Provincia relativi alla protezione civile e ai servizi antincendi è istituita l'agenzia provinciale per la protezione civile e per i servizi antincendi. L'agenzia costituisce una struttura organizzativa di primo livello della Provincia, dotata di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.

2 L'agenzia espleta le attività e realizza gli interventi di interesse provinciale relativi alla previsione e alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza, alla ricostruzione e al ripristino definitivo che non rientrano tra i compiti attribuiti alle altre strutture provinciali e agli altri enti del sistema pubblico della Provincia nonché ogni altro compito assegnatole da questa legge. L'agenzia in particolare:

- a) provvede ai servizi antincendi avvalendosi del corpo permanente;
- b) provvede alle attività di formazione e di addestramento nonché a quelle di informazione e di sensibilizzazione in materia di protezione civile e dei servizi antincendi avvalendosi della scuola provinciale per la protezione civile e per i servizi antincendi;
- c) cura il coordinamento del sistema integrato provinciale;
- d) coordina la partecipazione alle attività di protezione civile da parte delle strutture provinciali e degli enti del sistema pubblico della Provincia competenti in relazione alla tipologia di interventi e di attività da realizzare;
- e) cura la redazione dei piani e dei programmi degli interventi e delle attività di protezione civile e dei servizi antincendi finanziati, anche parzialmente, con risorse trasferite alla Provincia dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati;
- f) realizza, avvalendosi del corpo permanente, gli interventi di soccorso pubblico ed esegue i lavori di somma urgenza previsti dall'articolo 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 che non rientrano nelle attribuzioni di altre strutture della Provincia;
- g) cura ogni attività e adempimento in materia di geologia e di sismica, ivi compresi l'implementazione e la gestione della rete sismica provinciale, il monitoraggio del territorio e la rappresentazione cartografica, per garantire la stabilità dei suoli, per finalità di protezione civile e per lo studio dell'ubicazione degli insediamenti e delle risorse naturali, anche in collaborazione con enti e organismi extra-provinciali e fornisce supporto alle strutture provinciali nonché, per problematiche particolarmente complesse, anche ai comuni e alle comunità;
- h) espleta ogni altro compito ed attività attribuiti alla Cassa provinciale antincendi istituita dall'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1878, n. 17 (Ordinamento dei servizi antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano) e disciplinata dalla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).



3. Per l'attività di gestione dell'emergenza l'agenzia può avvalersi di personale assegnato alle altre strutture provinciali in grado di fornire un valido supporto, previo accordo con i responsabili preposti alle strutture medesime.

4. Sono organi dell'agenzia:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore;
- c) il comitato tecnico-scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione, il direttore e il collegio dei revisori dei conti sono nominati dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura.

6. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il Presidente della Provincia o l'assessore provinciale delegato per la materia della protezione civile e dei servizi antincendi, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali, con funzioni di vicepresidente;
- c) il direttore dell'agenzia;
- d) il comandante del corpo permanente e i dirigenti dei servizi dell'agenzia;
- e) il Presidente della federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari ;
- f) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, designato dalla consulta del volontariato.

7. I compiti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, in attuazione degli atti adottati dal consiglio di amministrazione, sono attribuiti al direttore dell'agenzia e ai dirigenti dei servizi della stessa, secondo quanto previsto dal regolamento. Il direttore svolge le attività e adotta i provvedimenti inerenti la direzione dell'agenzia. Il direttore individua almeno due dirigenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.

8. Il comitato tecnico-scientifico, che esprime pareri e valutazioni ed espleta compiti specialistici nelle materie della prevenzione degli incendi e del controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, è nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'agenzia e rimane in carica per la durata della legislatura. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

- a) il direttore dell'agenzia, con funzioni di presidente;
- b) il comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco, con funzioni di vicepresidente;
- c) il responsabile della struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari competente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d) un esperto in materia di prevenzione degli incendi;
- e) un esperto in materia di controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose;



- f) un esperto in materia giuridico-legale;
- g) il sindaco del comune e il comandante del corpo dei vigili del fuoco volontari territorialmente competente in relazione alle questioni di volta in volta trattate ovvero i loro delegati.

9. Il presidente del comitato tecnico-scientifico può invitare a partecipare alle sedute dello stesso, con finalità di consulenza e di supporto conoscitivo e senza diritto di voto, esperti in relazione alle materie o agli argomenti di volta in volta trattati.

10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, che deve essere in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

11. Ai componenti il consiglio di amministrazione e il comitato tecnico-scientifico dell'agenzia sono corrisposti, a carico del bilancio dell'agenzia, i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati comunque denominati istituiti presso la Provincia. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica posta a carico del bilancio dell'agenzia determinata dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della [legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4](#). Ai componenti dei predetti consiglio, comitato e collegio competono altresì, qualora non goduti presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

12. L'agenzia si articola in non più di tre servizi e nel corpo permanente dei vigili del fuoco, nonché in uffici.

13. A non più di due uffici dell'agenzia può essere preposto personale esterno di comprovata professionalità ed esperienza con funzione di direttore, assunto mediante contratto di diritto privato, con incarico di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico è correlato a quello previsto per il personale con qualifica di direttore ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito.

14. L'ordinamento dell'agenzia, per quanto non previsto da questo articolo, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. La data di attivazione dell'agenzia è stabilita dal predetto regolamento, il quale disciplina altresì le modalità di apprestamento e di organizzazione, nell'ambito dell'agenzia, dei servizi amministrativi del corpo permanente dei vigili del fuoco. Il regolamento può prevedere specifiche norme che disciplinano l'attività contrattuale e contabile dell'agenzia, in relazione alle peculiari caratteristiche delle attività e dei compiti attribuiti alla stessa, anche in deroga alla normativa provinciale vigente in materia purchè sia garantito il rispetto dei principi contenuti nella medesima normativa, anche con riferimento alla disciplina di programmi periodici delle spese da effettuare in economia per il funzionamento delle strutture organizzative dell'agenzia e del nucleo elicotteri del corpo permanente.

Capo II – Concorso del volontariato alle attività di protezione civile



Art. 46

Forme di partecipazione del volontariato

1. La Provincia incentiva e organizza la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile secondo le modalità previste da questo articolo.

2. L'agenzia forma e tiene aggiornato un elenco degli enti e degli organismi a base volontaristica che possono collaborare con la Provincia per lo svolgimento di attività di protezione civile, al quale sono iscritti i corpi dei vigili del fuoco volontari, il servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, le strutture della Croce Rossa italiana operanti in ambito provinciale e le organizzazioni di volontariato di protezione civile in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento.

3. L'agenzia può avvalersi, per lo svolgimento di compiti di protezione civile, delle organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco previsto dal comma 2, del servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico nonché delle strutture della Croce Rossa italiana operanti in ambito provinciale, sulla base di apposite convenzioni che disciplinano i rapporti funzionali, organizzativi e finanziari, stipulate secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento. Nell'ambito della convenzione con il servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, allo stesso sono affidati i compiti specialistici relativi al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti sul territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie della provincia nonché le attività di prevenzione degli infortuni nella frequentazione di tali ambienti.

4. Nel caso di emergenze la cui gestione richiede il concorso di più enti, organismi e organizzazioni iscritti all'elenco previsto dal comma 2 ovvero la collaborazione degli stessi enti, organizzazioni e organismi con altre strutture operative del sistema integrato provinciale, i rispettivi ambiti di operatività, i compiti e i rapporti funzionali intercorrenti tra gli stessi e con la Provincia sono disciplinati, ove occorra, sulla base di protocolli operativi o disposizioni dell'agenzia.

5. Al fine di garantire agli operatori di protezione civile degli enti, degli organismi e delle organizzazioni convenzionati con l'agenzia condizioni di sicurezza fisica negli interventi e di prevenzione degli incidenti non inferiori a quelle riservate ai lavoratori dipendenti, l'agenzia stessa è autorizzata ad attuare iniziative di formazione e di addestramento in materia di sicurezza e a finanziare, fino a totale copertura della spesa ammissibile e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, l'acquisto di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale destinati agli stessi operatori.

6. Fuori dall'ambito di operatività delle convenzioni di cui al comma 3, l'agenzia può impiegare, anche occasionalmente, per le attività di protezione civile, altre organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco previsto dal comma 2, idonee a garantire il necessario supporto in relazione alla tipologia di intervento o di attività da realizzare.

7. Gli enti, gli organismi e le organizzazioni che concorrono alle attività di protezione civile sono tenuti a garantire, in relazione all'attività svolta ai sensi di questo articolo, la copertura assicurativa dei propri operatori per gli infortuni, per le malattie e per il decesso nonché per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie non inferiori a quelle stabilite dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 49

8. L'agenzia è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organismi rappresentativi dei prestatori d'opera intellettuale di cui all'articolo 2229 del codice civile, per garantire la pronta disponibilità di professionisti iscritti nei relativi albi ed elenchi, da utilizzare su base volontaria e gratuita per lo svolgimento delle attività di protezione civile. Le convenzioni disciplinano i rapporti funzionali,



organizzativi e finanziari tra l'agenzia e detti organismi, prevedendo in particolare l'assunzione da parte della stessa agenzia degli oneri relativi alle attrezzature e alle coperture assicurative nonché di ogni altro onere finanziario per l'impiego di questi professionisti.

9. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile possono altresì essere impiegati, su base volontaria e gratuita, soggetti singoli non appartenenti agli enti, agli organismi e alle organizzazioni di volontariato iscritti all'elenco previsto dal comma 2. Agli oneri relativi alle attrezzature, alle coperture assicurative e ad ogni altro onere finanziario per l'impiego di questi volontari provvede l'ente che si avvale della loro opera.

10. Con riferimento alle emergenze per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché alle iniziative di formazione e di addestramento autorizzate dal direttore dell'agenzia, l'agenzia stessa, nei limiti della disponibilità del bilancio:

- a) rimborsa al datore di lavoro, su richiesta dello stesso, l'equivalente degli emolumenti versati a ciascun lavoratore impegnato come volontario in attività di protezione civile che comportano un'assenza dal lavoro superiore alle due giornate lavorative continuative; il rimborso è dovuto per il periodo eccedente le prime due giornate di assenza dal lavoro;
- b) corrisponde, alle condizioni previste dalla lettera a), al lavoratore autonomo impegnato come volontario in attività di protezione civile il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, determinato in via forfetaria secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. I comuni e le comunità, con riferimento alle attività di protezione civile di interesse locale a carattere rispettivamente comunale e sovracomunale, si avvalgono degli enti, degli organismi e delle organizzazioni convenzionati con la Provincia ai sensi del comma 3, sulla base delle convenzioni previste dallo stesso comma e, fuori dall'ambito di operatività delle predette convenzioni, possono altresì impiegare altro volontariato di protezione civile.

12. L'agenzia, le comunità e i comuni che impiegano i volontari in attività di protezione civile di interesse rispettivamente provinciale e locale rimborsano agli stessi le spese sostenute per gli interventi.

13. Al fine di favorire la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile e dei servizi antincendi, la Provincia, le comunità e i comuni promuovono la concertazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, diretta a garantire l'utilizzo dei lavoratori impiegati come volontari nei servizi antincendi e di protezione civile secondo modalità che assicurino la compatibilità tra le necessità aziendali e le esigenze di funzionalità dei servizi medesimi.

14. L'agenzia, con riferimento ai volontari del sistema integrato provinciale che concorrono alle attività e agli interventi di protezione civile di competenza statale, provvede agli adempimenti demandati alla Provincia per l'applicazione della normativa statale in materia di sostegno del volontariato di protezione civile. Sulla base di accordi con le competenti amministrazioni o autorità statali, la Provincia può anticipare ai volontari del sistema integrato provinciale che concorrono alle attività e agli interventi di protezione civile di competenza statale, i rimborsi dovuti dallo Stato, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; in tal caso la Provincia subentra ai volontari beneficiari nella percezione dei rimborsi dovuti dallo Stato ed eventuali oneri sostenuti dalla Provincia in eccesso rispetto a quelli rimborsabili in base alle norme statali rimangono a carico della Provincia stessa.



Art. 47

Consulta provinciale del volontariato di protezione civile

1. La partecipazione degli enti, degli organismi e delle organizzazioni di volontariato alla formazione e all'attuazione delle politiche provinciali di promozione e di sviluppo del volontariato di protezione civile è definita nell'ambito della consulta provinciale del volontariato di protezione civile.

2. La consulta è sede di confronto tra i soggetti del sistema integrato provinciale e il volontariato di protezione civile in ordine alle problematiche relative al volontariato stesso, con riferimento in particolare ai contenuti degli atti di organizzazione e di coordinamento nonché per l'elaborazione di proposte volte alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività di volontariato di protezione civile.

3. La consulta è convocata, almeno una volta all'anno dall'agenzia, anche su proposta delle organizzazioni di volontariato o dagli enti locali. Alla consulta partecipano i seguenti soggetti o i loro delegati:

- a) i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia ai sensi dell'articolo 46, comma 3;
- b) il presidente della federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari;
- c) il responsabile della struttura dell'agenzia competente in materia di volontariato di protezione civile il quale, su incarico della consulta, è tenuto ad assicurare con proprio personale il supporto per il funzionamento della consulta medesima.

4. Le modalità di funzionamento della consulta sono determinate dalla stessa. Il funzionamento della consulta non comporta spese a carico del bilancio provinciale.

Capo III – Beni e garanzie

Art. 48²⁷

Utilizzo dei beni del sistema integrato provinciale

1. I beni immobili e le attrezzature assegnati ai soggetti del sistema integrato provinciale per lo svolgimento di attività di protezione civile possono essere ceduti in uso temporaneo a terzi, anche gratuitamente, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, subordinatamente al soddisfacimento delle necessità di impiego diretto da parte delle strutture operative dello stesso sistema integrato; in ogni caso il provvedimento di cessione in uso deve contenere la clausola di revoca senza indennizzo in caso di sopravvenute necessità di protezione civile.

2. I beni immobili della Provincia e i loro arredi non più utilizzati per scopi istituzionali possono essere ceduti in uso o in proprietà a titolo gratuito, per finalità di protezione civile, alle strutture del sistema integrato provinciale e a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, prescindendo dal vincolo temporale quinquennale di permanenza nel patrimonio della Provincia previsto dall'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia).

²⁷ (art. 12 bis L.P.26/1988)



3. I beni mobili della Provincia possono essere ceduti a titolo gratuito, per finalità di protezione civile, alle strutture del sistema integrato provinciale e a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, prescindendo dalla dichiarazione prevista dall'articolo 42, comma 3, della legge n 23 del 1990, fermo restando l'obbligo della loro eliminazione dai relativi inventari.

Art. 49

Indennità, risarcimenti e coperture assicurative

1. L'agenzia corrisponde ai vigili del fuoco permanenti e volontari, ivi compresi gli allievi dei gruppi giovanili istituiti presso i corpi volontari, o ai loro aventi causa, in relazione alle attività espletate, anche di propria iniziativa, nell'esercizio dei compiti loro affidati, le indennità per decesso e per invalidità temporanea e permanente derivante da infortuni e malattie e provvede altresì ai risarcimenti dei danni arrecati dagli stessi vigili del fuoco a terzi nell'espletamento delle predette attività. Le indennità previste da questo comma non sono corrisposte al personale del corpo permanente dei vigili del fuoco quando i medesimi rischi sono oggetto di assicurazioni o di trattamenti economici comunque dovuti allo stesso personale in base ad altre disposizioni vigenti in materia di previdenza, di assistenza economica e di assicurazione obbligatoria del lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro dipendente in essere con la Provincia. Gli interventi per le indennità e per i risarcimenti dei danni previsti da questo comma possono essere effettuati anche mediante la stipulazione da parte dell'agenzia di polizze assicurative.

2. Le indennità per invalidità temporanea e permanente previste dal comma 2 hanno carattere puramente risarcitorio del danno fisico e psichico contratto nello svolgimento del servizio, non costituiscono trattamento economico di malattia e sono cumulabili con le forme obbligatorie e volontarie di previdenza e assistenza economica, alle quali si aggiungono; le predette indennità e le indennità per decesso non possono essere inferiori al trattamento applicato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

3. L'agenzia provvede alla copertura assicurativa per i danni causati a terzi dai mezzi immatricolati secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, e dalle attrezzature meccaniche in dotazione al corpo permanente, ai corpi dei vigili del fuoco volontari, ai relativi distretti e alla federazione e può provvedere alla copertura assicurativa per i danni subiti dagli stessi mezzi e attrezzature nonché per gli infortuni occorsi ai conducenti dei mezzi e ai trasportati.

4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la corresponsione delle indennità previste dal comma 2 e per la stipulazione delle assicurazioni per i rischi connessi con l'espletamento delle attività di protezione civile e dei servizi antincendi, anche con riferimento a particolari situazioni o fattori di rischio e allo svolgimento di speciali interventi e attività.

5. La Provincia è autorizzata a sostenere le spese per l'accesso da parte del personale del corpo permanente della Provincia autonoma di Trento ai benefici concessi dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630. In relazione a quanto previsto da questo comma, l'agenzia, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, provvede al versamento all'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco di parte dei proventi dei servizi resi a pagamento dal personale del corpo permanente.



Titolo VIII – Servizi antincendi

Art. 50

Servizi antincendi

1. I servizi antincendi costituiscono un servizio pubblico reso sull'intero territorio provinciale con carattere di ordinarietà. I servizi antincendi sono altresì resi, secondo quanto disciplinato da questa legge, in occasione di calamità che richiedono l'intervento del sistema integrato provinciale.

2. Ai servizi antincendi provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo il principio di reciproco aiuto e appoggio, il corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia di Trento, i corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni, i distretti e la federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari. Limitatamente alle funzioni di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, concorrono all'espletamento dei servizi antincendi anche le squadre antincendio aziendali, secondo quanto previsto dall'articolo 12

3. L'agenzia provvede all'organizzazione dei servizi antincendi sull'intero territorio provinciale. Il comandante del corpo permanente garantisce il buon andamento, l'efficienza e il coordinamento dei servizi antincendi resi dal corpo permanente e dai corpi dei vigili del fuoco volontari nonché dai distretti dei corpi dei vigili del fuoco volontari, anche mediante l'emanazione di direttive ed istruzioni tecniche ed organizzative, la determinazione di procedure operative, la promozione di protocolli per il coordinamento degli interventi. Il comandante del corpo permanente, anche avvalendosi degli ispettori distrettuali, vigila sull'organizzazione e sull'andamento dei corpi dei vigili del fuoco volontari e verifica l'idoneità tecnica, la funzionalità e l'efficienza delle attrezzature.

4. Per la prevenzione degli incendi si applica l'articolo 12.

5. Costituiscono soccorso pubblico nell'ambito dei servizi antincendi gli interventi tecnici urgenti e non urgenti finalizzati a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni e dell'ambiente.

6. Gli interventi tecnici urgenti sono quelli caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione e che richiedono capacità tecniche, anche ad alto contenuto specialistico, e idonee risorse strumentali. Gli interventi tecnici urgenti si limitano ai compiti di carattere indifferibile e cessano con il subentrare degli organi tecnici competenti. In particolare costituiscono interventi tecnici urgenti:

- a) l'estinzione degli incendi e, in generale, l'opera tecnica necessaria per contrastare i rischi e contenere i danni derivanti dagli stessi incendi e da altre calamità ed eventi dannosi;
- b) l'opera tecnica di soccorso alle popolazioni in occasione di incendi e di altre calamità ed eventi dannosi.

7. Il soccorso pubblico è svolto anche nell'ambito degli interventi di difesa civile previsti dall'articolo 31

8. Ai fini dell'espletamento a mezzo di elicotteri delle attività di soccorso pubblico, di gestione dell'emergenza, di trasporto sanitario d'urgenza e per ogni altra attività svolta dal nucleo elicotteri che opera presso il corpo permanente, la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base di programmi concordati tra l'agenzia e l'Azienda in relazione alle rispettive competenze, provvedono alla realizzazione e all'adeguamento tecnico-funzionale delle elisuperfici il cui uso è subordinato



all'autorizzazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio). Per le medesime finalità i comuni territorialmente competenti provvedono alla realizzazione delle elisuperfici occasionali previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006.

9. Costituiscono interventi tecnici non urgenti quelli resi, su richiesta dei soggetti interessati, che non sono riconducibili alle situazioni indicate nel comma 6, in cui l'opera dei vigili del fuoco risulti utile alla salvezza o al recupero delle persone, degli animali, delle cose, anche dopo che sia cessata l'urgenza.

10. Gli interventi tecnici urgenti sono resi a titolo gratuito. La valutazione dell'esistenza e della cessazione dell'urgenza è rimessa al comandante del corpo competente.

11. Gli interventi tecnici non urgenti sono resi a titolo oneroso e compatibilmente con il prioritario adempimento degli obblighi connessi con la prevenzione degli incendi e con gli interventi tecnici urgenti. Sono altresì resi a titolo oneroso i servizi di prevenzione degli incendi disciplinati nell'articolo 12

12. La Giunta provinciale e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono le tipologie di intervento e le tariffe per gli interventi e per i servizi resi a titolo oneroso a copertura dei costi di esercizio degli interventi e dei servizi medesimi nonché i casi di esenzione dal pagamento in ragione del preminente interesse pubblico delle attività a cui si riferiscono. Le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe per gli interventi resi a titolo oneroso dal corpo permanente affluiscono al bilancio dell'agenzia, quelle derivanti dal pagamento delle tariffe per gli interventi resi a titolo oneroso dai corpi dei vigili del fuoco volontari affluiscono ai relativi bilanci.

13. La Provincia assicura l'espletamento del servizio antincendi anche presso l'aeroporto "Gianni Caproni" di Trento mediante l'impiego dei vigili del fuoco appartenenti al corpo permanente. Alla medesima attività possono concorrere i corpi dei vigili del fuoco volontari, sulla base di programmi concordati tra la Provincia e i comuni. La Provincia provvede altresì all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e della capacità tecnica degli addetti a tale servizio.

Art. 51

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento, di presidio straordinario, di allarme e di spegnimento degli incendi boschivi nonché gli altri interventi tecnici ad esse connessi.

2. Agli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi provvedono in forma coordinata i corpi dei vigili del fuoco e il corpo forestale provinciale, secondo quanto previsto da protocolli operativi concordati tra l'agenzia e il corpo forestale medesimo. Spetta in particolare ai corpi dei vigili del fuoco lo spegnimento degli incendi.

3. In situazioni di eccezionale pericolo di incendi boschivi, il Presidente della Provincia, su proposta del dirigente cui sono attribuite le funzioni di comando del corpo forestale provinciale, sentito il direttore dell'agenzia, dichiara con proprio decreto lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi, delimitando la zona del territorio provinciale interessata, e ne dichiara la cessazione. Per le comunicazioni e per la diffusione della dichiarazione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 26



4. In situazioni di eccezionale pericolo di incendi boschivi si attua un presidio straordinario, consistente nell'intensificazione dell'attività di ricognizione, di sorveglianza e di avvistamento. Le procedure di allarme sono disciplinate secondo quanto stabilito nell'ambito del sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile.

5. La Provincia, avvalendosi dell'agenzia, rimborsa annualmente ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ai relativi distretti le spese sostenute per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'entità del rimborso è determinata in via forfetaria ed erogata secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Le spese sostenute dai corpi dei vigili del fuoco e dai relativi distretti per la riparazione e per la sostituzione urgenti e non procrastinabili dei mezzi antincendio gravemente danneggiati o distrutti in occasione degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possono essere rimborsate dall'agenzia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 52

Norme comuni ai servizi antincendi

1. Al soccorso pubblico provvedono i corpi dei vigili del fuoco permanente e volontari competenti, secondo quanto previsto da questa legge e in particolare dai piani di protezione civile provinciale e locali, sulla base dell'allertamento effettuato dalla centrale operativa 115.

2. Il comandante del competente corpo dei vigili del fuoco dirige direttamente sul luogo dell'evento le operazioni di soccorso pubblico, disponendo le misure all'uopo necessarie, ivi compresi l'occupazione temporanea di beni immobili secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, e la messa a disposizione da parte di terzi delle attrezzature necessarie per l'intervento. In caso di assoluta necessità e urgenza, quando qualsiasi indugio potrebbe arrecare pericolo per la salvezza delle persone o aggravarlo, il comandante può disporre immediatamente ogni misura atta a fronteggiare la situazione di pericolo, ivi compresa la demolizione di opere e l'allontanamento temporaneo della popolazione in luogo sicuro.

3. In assenza del comandante sul luogo dell'evento, la direzione dell'intervento di soccorso è assunta dal vicecomandante ovvero, in subordine, dal soggetto presente appartenente al corpo con qualifica o grado più elevato ovvero, a parità di qualifica o di grado, con la maggiore anzianità di servizio che sia presente nel medesimo luogo.

4. Gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanente che volontari, godono, in caso di accesso ai servizi pubblici di competenza provinciale e locale per l'espletamento dei compiti di servizio, degli stessi benefici concessi agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.²⁸

5. Gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanente che volontari, sono dotati di uniformi con segni distintivi della qualifica e del grado dagli stessi rivestiti. I criteri per la predisposizione e per l'uso delle uniformi e dei segni distintivi sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 53

Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento è incardinato nell'agenzia e provvede all'espletamento dei servizi antincendi di competenza della Provincia.

2. Con riferimento all'intero territorio provinciale, spettano al corpo permanente:

²⁸ (v. art. 29 L.R. 24/1954)



- a) la prevenzione degli incendi;
- b) la ricezione degli allarmi e l'allertamento delle strutture operative del sistema integrato mediante la centrale operativa 115;
- c) gli interventi di soccorso pubblico e di spegnimento degli incendi ad elevato contenuto specialistico e quelli che richiedono l'utilizzo di risorse strumentali particolari, ivi compresi i mezzi aerei, in dotazione al solo corpo permanente;
- d) il soccorso pubblico e lo spegnimento degli incendi per interventi particolarmente complessi, sotto il profilo tecnico-organizzativo. In tal caso il corpo permanente assume la direzione dell'intervento nel suo complesso, anche avvalendosi dell'opera dei corpi dei vigili del fuoco volontari competenti; a questo fine, le disposizioni organizzative che disciplinano l'ordinamento del personale del corpo permanente individuano le figure cui sono attribuiti compiti di direzione degli interventi.

3. Con riferimento alle aree urbana e industriale della città di Trento, delimitate dalla Giunta provinciale, gli interventi di spegnimento degli incendi e di soccorso pubblico spettano in ogni caso al corpo permanente.

4. La Giunta provinciale, con deliberazione, può assegnare al corpo permanente compiti e attività ulteriori rispetto a quelli indicati dai commi 2 e 3, anche tenendo conto di quelli svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il medesimo provvedimento, la Giunta fissa i criteri e le modalità per lo svolgimento dei predetti compiti e attività.

5. La direzione del corpo permanente è affidata a un comandante dotato della necessaria esperienza e professionalità. Il comandante del corpo permanente individua fino a due vice comandanti tra i funzionari del corpo medesimo per la sua sostituzione in caso di assenza temporanea o di impedimento.

6. Nel corpo permanente possono operare nuclei e settori specialistici incaricati di svolgere, nell'ambito dei servizi antincendi, particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale con preparazione specifica e l'ausilio di mezzi speciali.

7. Nel corpo permanente opera un nucleo elicotteri. Le modalità di funzionamento del nucleo elicotteri sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale. La direzione tecnica e amministrativa del nucleo elicotteri è affidata a un responsabile esperto, anche esterno alla Provincia, nominato dalla Giunta provinciale e scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di navigazione aerea. In caso di nomina di un esperto esterno alla Provincia, lo stesso è assunto direttamente con contratto di diritto privato e incarico di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il trattamento economico del responsabile è determinato nel contratto individuale di lavoro ed è correlato all'esperienza e alla professionalità richieste nonché ai compiti e alle responsabilità affidategli. Il responsabile del nucleo elicotteri può essere individuato dall'agenzia quale funzionario delegato ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per l'effettuazione delle spese in economia, sulla base del programma di spesa per il funzionamento del nucleo elicotteri previsto dall'articolo 45, comma 14.

8. Al corpo permanente sono assegnati in dotazione mezzi speciali, i quali sono utilizzati prioritariamente per l'espletamento di attività di protezione civile e per l'esercizio di servizi di istituto della Provincia. I medesimi mezzi possono essere utilizzati, in subordine, per l'espletamento di attività da parte di soggetti pubblici e privati per il perseguimento di finalità di interesse generale; in tal caso. la



Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'impiego dei mezzi e i casi in cui il loro utilizzo è a titolo oneroso, definendo le relative tariffe.

Art. 54

Scuola provinciale antincendi e per la protezione civile

1. La scuola provinciale antincendi e per la protezione civile è incardinata nell'agenzia. La scuola:

- a) provvede ad ogni attività connessa con la formazione e con l'addestramento in materia di protezione civile e dei servizi antincendi, ivi compresa la formazione del personale docente della scuola stessa;
- b) cura la formazione del personale addetto alla prevenzione degli incendi, alla lotta antincendi e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e di quello appartenente alle squadre antincendi aziendali previste dall'articolo 12, comma 8;
- c) attua iniziative culturali di interesse provinciale, in particolare per l'informazione e per la sensibilizzazione della popolazione;
- d) svolge studi e ricerche in materia di protezione civile e di servizi, anche in collaborazione con organismi di studio e di ricerca;
- e) può organizzare e finanziare l'allenamento delle squadre del corpo permanente dei vigili del fuoco e di quelle composte dai soggetti che operano nelle attività di protezione civile e dei servizi antincendi nonché la loro partecipazione a competizioni nazionali e internazionali, fermo restando quanto previsto nell'articolo 58, comma 2, lettera h);
- f) svolge ogni altro compito ad essa attribuito da questa legge.

2. I programmi relativi all'attività di formazione, informazione e sensibilizzazione che sono attuati dalla scuola provinciale antincendi e per la protezione civile sono approvati dall'agenzia.

3. La direzione tecnica e amministrativa della scuola provinciale antincendi e per la protezione civile può essere affidata anche a un responsabile esterno alla Provincia, nominato dalla Giunta provinciale e scelto tra soggetti dotati nella necessaria professionalità ed esperienza; in tal caso il responsabile è assunto direttamente dalla Provincia con contratto di diritto privato e incarico di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico è correlato a quello spettante al personale provinciale con qualifica adeguata allo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità analoghe a quelle di direzione della scuola provinciale antincendi e per la protezione civile.

4. La scuola provinciale antincendi e per la protezione civile può avvalersi, oltre che del personale provinciale che opera stabilmente presso la scuola stessa, anche di personale appartenente al corpo permanente, di personale assegnato alle altre strutture organizzative provinciali, di esperti esterni alla Provincia, anche volontari, nonché, nei limiti di quanto previsto dal regolamento che disciplina l'agenzia, di personale assunto direttamente mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 32, comma 5, lettera c), della legge 16 giugno 2006, n. 3.



Art. 55³⁰

Corpi dei vigili del fuoco volontari

1. Per l'espletamento dei servizi antincendi in ambito comunale, ciascun comune, sentiti il distretto territorialmente competente e la federazione, costituisce uno o più corpi di vigili del fuoco volontari secondo le modalità previste da questo articolo; in caso di costituzione di più corpi il comune definisce l'ambito territoriale di competenza di ciascun corpo.

2. I corpi dei vigili del fuoco volontari sono istituzioni dei comuni, che operano nel territorio di rispettiva competenza e, secondo quanto previsto dal piano di protezione civile locale ovvero in caso di allertamento disposto dalla centrale operativa 115, anche fuori dal territorio di competenza, in appoggio ad altri corpi dei vigili del fuoco volontari o al corpo permanente.

3. Compatibilmente con l'esigenza di garantire il regolare assolvimento dei servizi antincendi, i corpi dei vigili del fuoco volontari possono svolgere attività non lucrative, secondo quanto previsto dal regolamento comunale di cui all'articolo 56, comma 8, a favore delle popolazioni locali, al fine di promuovere la convivenza civile, la crescita morale, sociale, culturale, nonché la conservazione delle tradizioni locali.

4. Il regolamento comunale di cui all'articolo 56, comma 8, assicura ai corpi dei vigili del fuoco volontari autonomia gestionale, amministrativa e tecnico-operativa. I corpi dei vigili del fuoco volontari adottano e gestiscono un proprio bilancio annuale di previsione e un conto consuntivo, che costituiscono allegati al bilancio e al conto consuntivo del comune. Il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo sono adottati in conformità allo schema tipo di bilancio dei corpi volontari predisposto dal comune.

5. Il comune fornisce supporto al corpo dei vigili del fuoco volontari per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili nonché per gli adempimenti legali e fiscali; in particolare il comune espleta, su richiesta del corpo, le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente nei contratti pubblici di acquisto e di fornitura di beni e di servizi. Il comune assicura la disponibilità degli edifici e delle strutture idonei all'espletamento del servizio antincendi da parte dei vigili del fuoco volontari.

6. L'iscrizione al corpo dei vigili del fuoco volontari si effettua su invito pubblico del sindaco. Il comune può istituire nell'ambito del corpo volontario gruppi di giovani allievi, di età compresa tra i 10 e i 18 anni, che vengono formati e addestrati per il futuro svolgimento dell'attività interventistica in emergenza.

7. In caso di mancata costituzione del corpo dei vigili del fuoco volontari, anche per mancata iscrizione dei volontari, il comune provvede all'espletamento del servizio antincendi in forma associata con altri comuni ovvero può stipulare una convenzione con la Provincia per avvalersi, al medesimo fine, del corpo permanente dei vigili del fuoco. In caso di inerzia del comune competente a provvedere secondo quanto previsto da questo comma, la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano l'ordinamento dei comuni.

8. In relazione a quanto previsto da questo articolo, all'espletamento dei servizi antincendi in ambito comunale provvedono i corpi dei vigili del fuoco volontari costituiti secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi) e operanti alla data di entrata in vigore di questa legge.



Art. 56³⁰

Norme per l'accesso, per l'organizzazione e per il funzionamento dei corpi dei vigili del fuoco volontari

1. Per l'appartenenza ai corpi dei vigili del fuoco volontari non possono essere previsti limiti massimi di età. Per l'accesso ai corpi è richiesto il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e morale stabiliti dal regolamento comunale di cui al comma 8.

2. L'attività interventistica in emergenza può essere espletata dal vigile del fuoco di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni che sia e permanga in possesso degli specifici requisiti di idoneità psicofisica appositamente fissati dal regolamento comunale di cui al comma 8 per l'espletamento di tale attività e che abbia conseguito l'idoneità tecnica mediante la frequenza di un apposito corso di formazione con verifica finale positiva.

3. L'accertamento iniziale e periodico dell'idoneità psicofisica del vigile fuoco è effettuato dalla Provincia, con cadenza almeno quinquennale. Il vigile del fuoco volontario non più in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica per l'attività interventistica in emergenza e il vigile che abbia superato il sessantesimo anno di età può essere impiegato nello svolgimento di altri compiti connessi con l'espletamento dei servizi antincendi, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal regolamento comunale di cui al comma 8 e comunque nei limiti delle effettive necessità organizzative del corpo di appartenenza, del distretto di riferimento o della federazione.

4. Al corpo dei vigili del fuoco volontari è preposto un comandante che è responsabile della direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa nonché della gestione del corpo stesso. Il comandante garantisce l'attuazione delle disposizioni impartite dal sindaco. Per l'affidamento di forniture di beni e servizi funzionali all'espletamento dei servizi antincendi da parte dei corpi volontari, il comandante provvede alla stipulazione dei relativi contratti, dopo aver dichiarato l'aggiudicazione, e ne cura l'attuazione. Il comandante del corpo è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da un vice comandante.

5. Il comandante e il vice comandante sono nominati dal sindaco tra gli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco volontari dotati degli specifici requisiti stabiliti dal regolamento, su designazione del corpo stesso. Per l'espletamento dei propri compiti, il comandante e il vice comandante devono conseguire l'abilitazione entro un anno dalla nomina, mediante la frequenza di un apposito corso per comandanti con verifica finale positiva.

6. Il sindaco, sentito il consiglio comunale, revoca il comandante o il vice comandante in caso di gravi violazioni dei compiti loro spettanti.

7. Il comune, sentito il comandante e l'ispettore distrettuale competente, dispone lo scioglimento del corpo dei vigili del fuoco volontari in caso di gravi irregolarità nel funzionamento del corpo medesimo o in caso di grave o reiterato inadempimenti dei compiti spettanti allo stesso. Ove non vi provveda il comune, allo scioglimento del corpo provvede la Giunta provinciale, previa diffida e sentiti il comandante e l'ispettore distrettuale.

8. I comuni adottano un apposito regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del corpo dei vigili del fuoco volontari e stabilisce le norme di comportamento dei componenti del corpo medesimo, ivi compresi i casi e le modalità con cui i vigili del fuoco possono essere autorizzati a prestare temporaneamente la propria opera presso un corpo volontario diverso da quello di appartenenza, sulla base di uno schema-tipo di regolamento approvato dalla Giunta provinciale, sentita



la federazione. Lo schema-tipo di regolamento definisce, tra l'altro, i requisiti e le modalità per l'accesso ai corpi dei vigili del fuoco volontari, ivi compreso quello ai gruppi di giovani allievi istituiti all'interno dei medesimi corpi, nonché gli specifici requisiti per lo svolgimento dell'attività interventistica in emergenza e per lo svolgimento delle mansioni di comando.

Art. 57²⁹

Distretti dei corpi dei vigili del fuoco volontari

1. I corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni si associano in distretti, al fine di garantire l'organizzazione a livello locale dei servizi antincendi svolti dai corpi stessi, di promuovere lo spirito di solidarietà, di incrementare l'interesse e la sensibilità della popolazione verso tali servizi. La Giunta provinciale, sentita la federazione, definisce, con riferimento a ciascuna comunità, il numero di distretti da costituire e il relativo ambito di operatività; i distretti hanno a riferimento il territorio della comunità, per intero se è costituito un solo distretto o in parte se sono costituiti più distretti. La comunità approva l'atto di costituzione del distretto e il relativo statuto.

2. Con riferimento al suo ambito di operatività, il distretto adotta le misure tecnico-organizzative per assicurare un servizio antincendi efficiente e il coordinamento tra i corpi dei vigili del fuoco volontari.

3. Ciascun distretto adotta uno statuto, con il quale sono definiti l'organizzazione, l'attività, la gestione amministrativa e contabile del distretto medesimo nonché i requisiti per l'assunzione delle cariche nell'ambito del distretto. Lo statuto è predisposto sulla base di uno schema-tipo deliberato dalla Giunta provinciale, sentita la federazione.

4. Al distretto è preposto un ispettore distrettuale, che è responsabile della direzione amministrativa, tecnica e organizzativa nonché della gestione del distretto stesso. In particolare l'ispettore, con riferimento all'ambito di operatività del distretto cui è preposto, garantisce l'utilizzo razionale delle attrezzature e dei mezzi antincendio e collabora con il comandante del corpo permanente per la vigilanza sull'organizzazione e sull'andamento dei corpi dei vigili del fuoco volontari e per la verifica dell'idoneità tecnica, della funzionalità e dell'efficienza delle attrezzature e dei mezzi stessi. Per l'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi funzionali all'espletamento dei servizi antincendi da parte dei distretti, l'ispettore provvede alla stipulazione dei relativi contratti, dopo aver dichiarato l'aggiudicazione, e ne cura l'attuazione. L'ispettore è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da almeno un viceispettore.

5. L'ispettore distrettuale e il viceispettore sono nominati dal presidente della comunità, su designazione dei comandanti e dei vice comandanti dei corpi volontari che fanno parte del distretto. Le cariche di ispettore e di vice ispettore sono incompatibili con quelle di comandante e di vice comandante di un corpo dei vigili del fuoco volontari. Il presidente della comunità revoca l'ispettore o il viceispettore in caso di gravi violazioni dei compiti loro spettanti. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ispettore e il viceispettore devono conseguire l'abilitazione entro un anno dalla nomina, mediante la frequenza di un apposito corso per ispettori con verifica finale positiva..

6. L'ispettore assume la direzione degli interventi di soccorso pubblico, quando tale assunzione è disposta dalla centrale operativa 115, anche su richiesta del comandante del corpo competente ad intervenire.

²⁹ (Art. 22 della L.R. 24/1954)



7. La comunità fornisce supporto al distretto per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili nonché per gli adempimenti legali e fiscali; in particolare la comunità espleta, su richiesta del distretto, le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente nei contratti pubblici di acquisto e di fornitura di beni e di servizi.

Art. 58

Federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari

1. La federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari è l'organismo costituito in rappresentanza di tutti i corpi dei vigili del fuoco volontari e dei relativi distretti della provincia.

2. La federazione espleta i seguenti compiti:

- a) cura l'organizzazione dei distretti e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, al fine di garantire l'efficienza e il coordinamento dei servizi antincendi sull'intero territorio provinciale;
- b) adotta le misure idonee ad assicurare il rispetto da parte dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei distretti degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla Giunta provinciale;
- c) assume iniziative volte ad incentivare l'adozione di procedure uniformi per la gestione tecnica e amministrativa delle attività dei distretti e dei corpi;
- d) cura i rapporti con la Provincia e con gli altri soggetti del sistema integrato provinciale e in particolare collabora con la Provincia per organizzare la partecipazione dei vigili del fuoco volontari alle attività e agli interventi di protezione civile di interesse provinciale e fuori dalla provincia di Trento;
- e) promuove la costituzione e l'addestramento dei gruppi di giovani nell'ambito dei corpi dei vigili del fuoco volontari;
- f) adotta iniziative per promuovere l'impiego dei vigili del fuoco volontari non più dotati dell'idoneità psicofisica per l'attività interventistica in emergenza, nello svolgimento di compiti comunque connessi con l'espletamento dei servizi antincendi;
- g) promuove e organizza, d'intesa con la Provincia, iniziative di carattere culturale, sportivo e dimostrativo per la sensibilizzazione della popolazione verso i servizi antincendi svolti dai vigili del fuoco volontari e può procedere al riconoscimento di meriti e benemerienze particolari conseguiti da persone, enti e organismi nell'ambito degli stessi servizi e della protezione civile;
- h) può promuovere l'addestramento sportivo dei vigili del fuoco volontari e la loro partecipazione a competizioni nazionali e internazionali sportive e di abilità, anche mediante la costituzione di squadre o gruppi sportivi.

3. L'organizzazione, l'attività, la gestione amministrativa e finanziaria della federazione nonché i requisiti per le cariche sociali e le relative incompatibilità sono definiti dallo statuto deliberato dalla federazione stessa e approvato dalla Giunta provinciale. In ogni caso lo statuto deve prevedere la presenza di un presidente e di un vicepresidente, per la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento, che rappresenta la federazione nei rapporti con la Provincia e con gli altri soggetti del sistema integrato provinciale nell'ambito degli adempimenti previsti in questa legge.

4. La Provincia può concedere alla federazione in uso gratuito locali e arredi.



5. Fino alla costituzione e all'operatività della federazione secondo quanto previsto da questo articolo, all'espletamento dei compiti che le sono affidati dallo stesso articolo provvede la federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, punto 3), della legge regionale 2 settembre 1978 n. 17, così denominata in base a quanto previsto dall'articolo 42, comma 4, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 e operante alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 59

Contributi e finanziamenti per l'attività dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei loro organismi associativi

1. L'agenzia concede contributi annuali ai corpi dei vigili del fuoco volontari, ai relativi distretti e alla federazione per il finanziamento della loro attività nonché per le spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei mezzi in dotazione agli stessi corpi e distretti. A tal fine è istituito un apposito fondo nel bilancio dell'agenzia.

2. La Giunta provinciale approva i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1 ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ai relativi distretti. Tali criteri e modalità sono elaborati dall'agenzia, con la collaborazione della federazione. I criteri devono in ogni caso prendere in considerazione l'ampiezza, la densità demografica e il livello di rischio del territorio di competenza di ciascun corpo dei vigili del fuoco volontari e di ciascun distretto, il numero dei corpi volontari costituiti in ciascun distretto, la consistenza numerica dei singoli corpi, il numero e l'entità degli interventi effettuati negli anni precedenti, le modalità organizzative adottate per l'espletamento del servizio antincendi a livello della comunità nonché la presenza di particolari situazioni di disagio socio-economico e di complessità tecnico-organizzativa. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale stabilisce altresì la misura del contributo spettante alla federazione secondo quanto previsto dal comma 6 nonché le modalità per l'erogazione dello stesso contributo.

3. L'agenzia provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del fondo previsto dal comma 1 tra i corpi dei vigili del fuoco volontari, i relativi distretti e la federazione sulla base dei criteri stabiliti secondo quanto previsto dal comma 2 nonché alla concessione e all'erogazione dei contributi.

4. L'agenzia concede ulteriori finanziamenti ai corpi dei vigili del fuoco volontari incaricati ai sensi dell'articolo 60, comma 5, della gestione e della manutenzione delle dotazioni per il servizio antincendi destinate ad un utilizzo in ambito sovracomunale nonché ai corpi e ai distretti che concorrono all'espletamento di particolari attività loro affidate dalla Provincia, tra cui il servizio antincendi presso l'aeroporto "Gianni Caproni" di Trento, secondo il criterio della copertura dei costi di gestione dei servizi medesimi.

5. Il contributo alla federazione per le spese di funzionamento e per le spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alla stessa federazione previsto nel comma 1 è disposto sulla base delle risultanze del bilancio della federazione stessa fino a concorrenza delle spese di gestione. L'agenzia può inoltre concedere alla federazione finanziamenti straordinari per l'attuazione da parte della stessa di iniziative, sulla base di programmi preventivamente concordati tra l'agenzia e la federazione medesima.



Art. 60

Contributi per le dotazioni di servizio dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei loro organismi associativi

1. Per l'acquisto di attrezzature, di macchinari, di mezzi e di equipaggiamenti costituenti dotazioni antincendi nonché per il finanziamento delle spese per la manutenzione straordinaria e per il miglioramento e adeguamento funzionale delle medesime dotazioni, l'agenzia concede i seguenti contributi:

- a) ai corpi dei vigili del fuoco volontari, contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
- b) alla federazione e ai distretti dei corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile;
- c) ai corpi dei vigili del fuoco volontari, per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento e il miglioramento funzionale delle dotazioni, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile.

2. Per gli interventi da realizzare in territori caratterizzati da situazioni di svantaggio economico, sociale e ambientale ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni in materia di agricoltura), il limite di contribuzione di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. La Giunta provinciale, sentita la federazione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, stabilendo in particolare le tipologie delle dotazioni e degli interventi ammissibili a contributo, gli standard qualitativi e quantitativi relativi alle dotazioni dei corpi dei vigili del fuoco volontari, dei relativi distretti e della federazione, le priorità di intervento nonché i casi di revoca del contributo.

4. L'agenzia approva il piano pluriennale delle dotazioni dei vigili del fuoco volontari ammesse ai contributi previsti dal comma 1. Le modalità di programmazione degli interventi previsti nel piano e la durata del piano medesimo sono determinate con regolamento secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 8bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

5. I corpi dei vigili del fuoco volontari e i relativi distretti per l'acquisto e per la fornitura di beni e di servizi funzionali all'espletamento del servizio antincendi applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. Le dotazioni di mezzi, di macchinari e di attrezzature acquistate dai corpi dei vigili del fuoco volontari e dai relativi distretti sono di proprietà rispettivamente dei comuni e delle comunità e sono elencate in appositi allegati tecnici dei piani di protezione civile locali. I piani di protezione civile locali individuano altresì i corpi dei vigili del fuoco volontari cui è affidata la gestione e la manutenzione delle dotazioni da impiegare in ambito sovracomunale.

6. Gli automezzi, i macchinari e le attrezzature acquistati con i contributi previsti dal comma 1 non possono essere alienati senza l'autorizzazione dell'agenzia per un periodo di dieci anni dalla data dell'acquisto.



7. Per uniformare le dotazioni dei corpi dei vigili del fuoco volontari, dei distretti e della federazione e per ottenere migliori condizioni contrattuali, in relazione a specifiche tipologie di dotazioni ovvero in particolari casi individuati nel piano previsto dal comma 4, la provincia è autorizzata a espletare procedure di gara centralizzate per l'affidamento di forniture di beni o di servizi da acquistare da parte dei corpi, dei relativi distretti e della federazione con i contributi previsti dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici. All'aggiudicazione, alla stipulazione e all'attuazione dei contratti relativi alle predette forniture di beni o di servizi provvedono rispettivamente il comandante del corpo volontario, l'ispettore distrettuale o il presidente della federazione di volta in volta interessato all'acquisto. Il contratto è stipulato con l'aggiudicatario individuato dalla provincia, alle condizioni previste nei documenti di gara. La mancata stipulazione del contratto è causa di diniego o di revoca del contributo.

Titolo IX – Norme finali, transitorie e disposizioni finanziarie

Capo I – Modifiche di leggi provinciali

Art. 61

Modifica della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. La lettera f) del comma 5 dell'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 è sostituita dalla seguente :

“f) opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza di interesse comunale;”.

Art. 62

Modifiche della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. Nel comma 4 bis dell'articolo 29 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le parole “è di 236.” sono sostituite dalle parole “è di 240.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è sostituito dal seguente:

“3. I contratti collettivi prevedono distinte disposizioni per il personale delle professioni sanitarie nonché per il personale addetto alle funzioni delegate del catasto e del libro fondiario, per la disciplina degli aspetti del rapporto di lavoro peculiari delle mansioni esercitate. Per le professioni sanitarie la Giunta provinciale formula specifiche direttive per armonizzare tali disposizioni con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.”.

3. L'articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 67

Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento

1. Presso la Provincia autonoma di Trento è istituito il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, di seguito denominato corpo forestale.

2. Il comando del corpo forestale è affidato al dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane, salva delega ad altro dirigente. Il comandante del corpo individua fino a due dirigenti con incarico di vice comandante, per la sostituzione in caso di impedimento.



3. Al personale apicale del corpo forestale in possesso del diploma di laurea o di esperienza considerata equipollente, rientrante nei profili professionali individuati con il regolamento di cui al comma 7 può essere affidato l'incarico a tempo determinato di direttore di uffici istituiti nell'ambito del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, il rapporto di impiego del personale appartenente al corpo forestale, ad esclusione di quello riguardante il personale in possesso della qualifica di direttore e di dirigente, è disciplinato in regime di diritto pubblico.

5. Il rapporto di impiego previsto dal comma 4 è regolato da appositi accordi negoziali nel rispetto di quanto disposto dalle relative norme di legge e di regolamento.

6. Gli accordi negoziali sono stipulati dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto delle autonomie locali, nel rispetto dei limiti massimi di spesa appositamente autorizzati con la legge finanziaria; i predetti accordi sono recepiti con deliberazione della Giunta provinciale. Per la durata e per l'efficacia degli accordi negoziali si applica quanto previsto dall'articolo 54, comma 8. Per la disciplina delle aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali si applica la disciplina prevista dai contratti collettivi provinciali quadro.

7. Nel rispetto di quanto stabilito da questa legge, con uno o più regolamenti approvati dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di cui al comma 6, sono definite:

- a) la composizione e l'organizzazione del corpo forestale, tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze operative, funzionali e amministrative del corpo stesso;
- b) l'ordinamento professionale del personale del corpo forestale;
- c) la disciplina dell'accesso al corpo forestale.

8. Le modalità di funzionamento del corpo forestale sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale.

9. La disciplina del rapporto di impiego di cui al comma 4 tiene conto di quanto previsto dalla normativa statale in materia in quanto compatibile con le previsioni di questo articolo e con l'assetto organizzativo e ordinamentale della Provincia.”

4. L'articolo 67bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 67bis

Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento

1. Presso la Provincia autonoma di Trento opera il corpo permanente dei vigili del fuoco, di seguito denominato corpo permanente, secondo quanto previsto dalla legge provinciale concernente “Sistema integrato provinciale della protezione civile e dei servizi antincendi”.

2. L'incarico di comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco è conferita dalla Giunta provinciale in applicazione delle disposizioni previste da questa legge per il conferimento degli incarichi di dirigente preposto a servizio.

3. Al personale apicale del corpo permanente in possesso del diploma di laurea o di esperienza considerata equipollente, rientrante nei profili professionali individuati con il regolamento previsto dal comma 7 può essere affidato l'incarico a tempo determinato di direttore di uffici istituiti nell'ambito del medesimo corpo permanente.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, il rapporto di impiego del personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione di quello riguardante il personale in possesso della qualifica di direttore e di dirigente, è disciplinato in regime di diritto pubblico.

5. Il rapporto di impiego previsto dal comma 4 è regolato da appositi accordi negoziali nel rispetto di quanto disposto dalle relative norme di legge e di regolamento.



6. Gli accordi negoziali sono stipulati dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto delle autonomie locali, nel rispetto dei limiti massimi di spesa appositamente autorizzati con la legge finanziaria; i predetti accordi sono recepiti con deliberazione della Giunta provinciale. Per la durata e per l'efficacia degli accordi negoziali si applica quanto previsto dall'articolo 54, comma 8. Per la disciplina delle aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali si applica la disciplina prevista dai contratti collettivi provinciali quadro.

7. In relazione a quanto previsto dal comma 4 in materia di disciplina del rapporto di impiego in regime di diritto pubblico, nel rispetto dei principi generali stabiliti da questa legge, con uno o più regolamenti approvati dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di cui al comma 6, sono definite:

- a) la composizione e l'organizzazione del corpo permanente, tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze operative, funzionali e amministrative del corpo stesso;
- b) l'ordinamento professionale del personale del corpo permanente;
- c) la disciplina dell'accesso al corpo permanente.

8. Le modalità di funzionamento del corpo permanente sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale in forma analoga a quanto previsto per i servizi provinciali.

9. Per l'assunzione nel corpo permanente dei familiari dei vigili del fuoco inabili o deceduti e del personale volontario si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano l'assunzione dei predetti soggetti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

10. La disciplina del rapporto di impiego di cui al comma 4 tiene conto di quanto previsto dalla normativa statale in materia in quanto compatibile con le previsioni di questo articolo e con l'assetto organizzativo e ordinamentale della Provincia.”.

Capo II – Disposizioni transitorie e di prima applicazione nonché abrogazioni

Art. 63

Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Fino alla data di trasferimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge 16 giugno 2006, n. 3, delle funzioni in materia di protezione civile spettanti alle comunità, all'esercizio delle funzioni, dei compiti e delle attività attribuiti da questa legge alle comunità medesime provvede la Provincia.

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 16 di questa legge, i piani di protezione civile locali sono adottati a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di protezione civile alle comunità. Fino all'approvazione dei piani di protezione civile, per la pianificazione delle attività di gestione dell'emergenza continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 e, per particolari situazioni o tipologie di rischio, i comuni, con la collaborazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari, e la Provincia possono approvare piani di emergenza secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 16.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 di questa legge, fino alla data di trasferimento delle funzioni in materia di protezione civile alle comunità e comunque fino all'approvazione dei piani di protezione civile locali, all'organizzazione e alla gestione dei servizi di pronto intervento provvedono i comuni, singolarmente o in forma associata, secondo procedure di allertamento concordate tra i corpi dei vigili del fuoco volontari territorialmente competenti e la centrale operativa 115 del corpo permanente.



4. In sede di prima applicazione dell'articolo 28 di questa legge, fino alla data di trasferimento delle funzioni in materia di protezione civile alle comunità e comunque fino all'approvazione dei piani di protezione civile locali, continuano ad operare le commissioni locali valanghe previste dall'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della [legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19](#)).

5. In sede di prima applicazione dell'articolo 57, la deliberazione della Giunta provinciale che definisce, con riferimento a ciascuna comunità, il numero di distretti da costituire e il relativo ambito di operatività ai sensi del comma 1 del predetto articolo è adottata a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di protezione civile alle comunità e fissa il termine per la costituzione e per l'operatività dei distretti medesimi; è ammessa, in via straordinaria e temporanea, per motivi organizzativi, la determinazione dell'ambito di operatività dei distretti in deroga al limite territoriale delle comunità. Fino alla costituzione e all'operatività dei distretti secondo quanto previsto dall'articolo 57, all'espletamento dei compiti loro affidati dallo stesso articolo provvedono le unioni distrettuali dei corpi dei vigili del fuoco volontari istituite dall'articolo 1, comma 5, punto 3), della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e operanti alla data di entrata in vigore di questa legge.

6. Con decorrenza dalla data di attivazione dell'agenzia stabilita nel regolamento previsto dall'articolo 45 è soppressa la Cassa provinciale antincendi istituita dalla legge regionale 2 settembre 1978 n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano), disciplinata dalla legge provinciale n. 26 del 1988 ed indicata alla lettera t) della tabella costituente l'allegato A alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

7. Fino alla data di attivazione dell'agenzia stabilita nel regolamento previsto dall'articolo 45, all'esercizio dei compiti e delle attività attribuiti all'agenzia medesima da questa legge provvedono il dipartimento protezione civile e tutela del territorio nonché le strutture organizzative e i dirigenti appartenenti al medesimo dipartimento che espletano compiti e attività in materia di protezione civile, la scuola provinciale antincendi e il corpo permanente dei vigili del fuoco previsti rispettivamente dagli articoli 8 e 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26; fino a tale data rimangono fermi i compiti e le attività attribuiti alla Cassa provinciale antincendi dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge e in particolare dalla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), dalla legge provinciale n. 26 del 1988 e dalla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) e continuano ad osservarsi le norme legislative e regolamentari previgenti.

8. Fino alla data di attivazione dell'agenzia stabilita nel regolamento previsto dall'articolo 45, i compiti attribuiti da questa legge al direttore dell'agenzia sono espletati dal dirigente preposto al dipartimento protezione civile e tutela del territorio.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 6 di questa legge, fino alla data di attivazione dell'agenzia stabilita nel regolamento previsto dall'articolo 45, fanno parte del comitato per la protezione civile e per i servizi antincendi il dirigente preposto al dipartimento protezione civile e tutela del territorio e i dirigenti che fanno capo allo stesso dipartimento competenti in relazione alle questioni di volta in volta trattate in luogo rispettivamente del direttore dell'agenzia e dei dirigenti delle strutture organizzative dell'agenzia medesima.

10. I regolamenti previsti da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni di questa legge e dei regolamenti medesimi e dettano, ove occorra, la disciplina di prima applicazione. Fino a tali date continuano ad applicarsi le disposizioni di legge elencate dall'articolo 64 nonché le disposizioni regolamentari previgenti all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.



11. Restano fermi gli atti amministrativi – compresi i regolamenti, i piani e i programmi – nonché gli altri atti, anche di natura convenzionale e negoziale, adottati o stipulati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge.

12. La Provincia è autorizzata a concedere ai comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge impiegano proprio personale dipendente per l'espletamento dei servizi continuati di vigilanza e pronto intervento previsti dall'articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1988, un contributo annuo fino all'80 per cento delle spese sostenute esclusivamente per il suddetto personale che sia in servizio alla medesima data e che continui a espletare i servizi previsti dal predetto articolo 18 anche dopo l'entrata in vigore di questa legge. Ai fini della quantificazione del contributo, le spese per il personale sono determinate in via convenzionale dalla Giunta provinciale con riferimento alle spese per retribuzioni e relativi oneri riflessi a carico della Provincia, per il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, con un'anzianità di servizio di dieci anni nell'anno al quale si riferisce il contributo. Il contributo può essere concesso solo ai comuni che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono beneficiari dell'integrazione finanziaria prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge provinciale n. 26 del 1988, nei limiti, con riferimento alle unità di personale e secondo i criteri stabiliti dal piano per l'attivazione del servizio continuato di vigilanza approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 18. Alla concessione del contributo provvede l'agenzia.

Art. 64

Abrogazioni e cessazione dell'efficacia di norme

1. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da questa legge cessano di applicarsi, nell'ordinamento provinciale, le seguenti disposizioni di leggi regionali, comprese le relative modificazioni:

- a) capo II e capo IV della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi);
- b) legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'Ispettorato provinciale del Servizio antincendi e di quello appartenente al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale);
- c) legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile);
- d) gli articoli 18, 20..... della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'Ispettorato provinciale del Servizio antincendi e di quello appartenente al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale);

LEGGE PROVINCIALE legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21. (Piani di ricostruzione e modifiche della [legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19](#)) Però valutare rispetto a art. 13 LP 22/91 modificata da L:P: 9/2007)

Art. 47 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (ABROGARE SOLO COMMA 3 da subito)

2. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni di leggi provinciali, comprese le relative modificazioni:



commi 2 e 3 dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002)

3. I regolamenti previsti da questa legge indicano le singole disposizioni di legge che cessano di applicarsi o che sono abrogate ai sensi rispettivamente del comma 1 e del comma 2 e le disposizioni regolamentari che cessano di applicarsi o che sono abrogate a seguito dell'entrata in vigore dei predetti regolamenti.

4. Cessano di applicarsi nell'ordinamento provinciale ovvero sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge le seguenti disposizioni regionali e provinciali:

- a) gli articoli della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile);
- b) articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione allo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza);
- c)

5. Con regolamento possono essere individuate le ulteriori disposizioni di legge provinciale e regionale che sono abrogate o che cessano di applicarsi nell'ordinamento provinciale in quanto incompatibili con questa legge.